

SCUOLA di ALTA FORMAZIONE

I QUADERNI

numero 9/2007

L'INTRODUZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI E IL COORDINAMENTO CON LE NORME FISCALI

Mario Difino

Commissione Diritto Tributario Nazionale



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
DI MILANO



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
DI MILANO

Collana: **I Quaderni della Scuola di Alta Formazione**

Comitato Istituzionale:

Diana Bracco, Marcello Fontanesi, Giuseppe Grechi, Luigi Martino, Francesco Miceli, Lorenzo Ornaghi, Angelo Provasoli

Comitato Scientifico:

Giuseppe Bernoni, Franco Dalla Sega, Rita Anna Di Gregorio, Felice Martinelli, Luigi Martino, Guido Marzorati, Lorenzo Pozza, Patrizia Riva, Massimo Saita, Antonio Tangorra, Stefania Totaro

Comitato Editoriale:

Claudio Badalotti, Aldo Camagni, Ciro D'Aries, Francesca Fieconi, Carlo Garbarino, Cesare Gerla, Luigi Martino, Francesco Novelli, Patrizia Riva, Gian Battista Stoppani, Alessandra Tami, Dario Velo, Cesare Zafarana

Commissione Diritto Tributario Nazionale:

Delegato del Consiglio:

Nicolino Cavalluzzo

Presidente della Commissione:

Ambrogio Picoli

Componenti:

Barbara Aloisi, Alessandro Arcioni, Chiara Maria Bacci, Federico Baridon, Monica Barollo, Cristoforo Barreca, Laura Bianchini, Paolo Giosue' Bifulco, Luca Binacchi, John Bloch, Andrea Bolletta, Giulio Boselli, Sandro Botticelli, Maria Carla Bottini, Paolo Brecciaroli, Angelo Bugane', Manuela Ornella Cane, Luigi Capriolo, Michele Sisto Carabellese, Silvio Ceci, Alessandro Cerati, Walter Cerioli, Cristiana Cislighi, Nino Clerici, Federico Cocchi, Anna Tatiana Bianca Coletta, Chiara Colombara, Paolo Giacomo Colombo, Gianfranca Corbeddu, Andrea Fabio Cottica, Elisabetta Maria Crespi, Valeria De Cicco, Antonio Deidda, Marco Del Favero, Giacomo Demola, Filippo Di Carpegna Brivio, Mario Difino, Alessandra Dionisi, Paolo Dubini, Simona Alessandra Ferraro, Filippo Maria Ferruta, Mario Fiocca, Roberto Franze', Marco Frulio, Gilda Giovanna Fugazza, Ivan Oreste Galli, Beatrice Galli', Riccardo Garegnani, Annalisa Gatti, Gabriele Giardina, Enrico Carlo Gigliucci, Roberto Gonzaga, Antonio Grasso, Michele Grillo, Sandro La Ciacera, Giampietro Lecchi, Paolo Ludovici, Cristina Madia, Paolo Maestrutti, Paolo Mandarino, Camillo Marcolini, Marco Antonio Marzorati, Daniele Mazzarino, Giuseppe Molluso, Carlo Alberto Ogliari, Stefania Emily Ottolenghi, Paolo Dimitri Pagani, Luca Panella, Walter Maria Pangherz, Adolfo Parisi, Domenico Pascuzzi, Flavio Paterno', Mario Matteo Pellegrini, Alessio Pellitta, Paolo Porelli, Oronzo Putignano, Paolo Redaelli, Valeria Rolfi, Rosaria Ruffini, Rosaria Anna Semilia, Federico Sesana, Massimiliano Sironi, Aldo Stesuri, Carlo Tagini, Giorgio Tomasicchio, Giovanni Tornello, Marco Trotter, Corrado Vignelli, Raffaele Villa, Giorgio Zanetti

Direttore Responsabile:

Patrizia Riva

Segreteria:

Elena Cattaneo - Corso Europa, 11 - 20122 Milano
Tel. 02 77731121- Fax 02 77731173

Autorizzazione del Tribunale di Milano al n° 765 del 11 dicembre 2006
R.O.C. n.15070

INDICE

PREMESSA	pag. 3
1 LE MODIFICHE AL QUADRO NORMATIVO	
1.1 La previgente disciplina del bilancio	» 4
1.2 La riforma del diritto societario	» 5
1.3 La strategia dell'Unione Europea in materia di informativa finanziaria	» 6
2 L'ADOZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI	
2.1 La procedura di omologazione dei principi contabili internazionali da parte dell'Unione Europea	» 8
2.2 I principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea	» 9
2.3 L'adozione dei principi contabili internazionali in Italia	» 11
2.4 I nuovi organismi contabili	» 12
3 IL PASSAGGIO AI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI	
3.1 Le principali differenze tra principi contabili nazionali e IFRS	» 15
3.2 La prima applicazione dei principi contabili internazionali	» 17
4 L'AGGIORNAMENTO DELLE DIRETTIVE CONTABILI	
4.1 La Direttiva 2001/65/CE	» 18
4.2 La Direttiva 2003/51/CE	» 19
4.3 La Direttiva 2006/46/CE	» 21
5 I PRINCIPALI PROBLEMI APPLICATIVI	
5.1 Gli effetti sulla comparabilità dei bilanci	» 22
5.2 Gli effetti sulla tutela dei terzi	» 22
5.3 Le piccole e medie imprese	» 23
6 IL COORDINAMENTO CON LE NORME FISCALI	
6.1 I principi generali	» 24
6.2 Le modifiche al TUIR	» 24
6.3 Le disposizioni transitorie	» 26
6.4 Le principali variazioni fiscali	» 29
6.5 Gli ulteriori effetti IRES	» 33
6.6 Gli effetti IRAP	» 34
6.7 Il Modello Unico 2007	» 35
7 CONCLUSIONI	» 40
NOTE	» 48

PREMESSA

A partire dal 2004 la disciplina del bilancio ha subito profonde trasformazioni, per effetto delle riforme societaria e fiscale nonché per l'introduzione a livello europeo dei principi contabili internazionali.

In particolare, con l'adozione degli IFRS il legislatore europeo ha inteso perseguire gli obiettivi dell'armonizzazione e del miglioramento dell'informazione economica e finanziaria, considerati fondamentali per tutelare la libertà di movimento dei capitali, garantire la concorrenza, assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari e quindi favorire la crescita economica e lo sviluppo dell'occupazione.

Relativamente all'ambito di applicazione degli IFRS, l'Unione Europea ha rinunciato all'emanazione autonoma di norme contabili, limitandosi all'omologazione dei principi elaborati dagli organismi tecnici, ai cui lavori partecipa in qualità di osservatore e ai quali sottopone indicazioni e raccomandazioni. Al contrario, il legislatore nazionale ha conservato la propria competenza in materia societaria e fiscale. Ciò ha comportato la necessità di disposizioni specifiche e piuttosto articolate per regolare gli effetti prodotti dall'introduzione dei nuovi principi contabili nell'ordinamento nazionale.

Molti di tali effetti, attualmente limitati alle società che adottano i principi contabili internazionali, si estenderanno a breve alla generalità delle società di capitali poiché le norme del codice civile in materia di bilancio sono in procinto di essere armonizzate con i principi contabili internazionali per effetto della Direttiva 2003/51.

Nei paragrafi seguenti si riassumono le fasi più significative del processo di evoluzione della disciplina del bilancio, illustrando la portata dei principali cambiamenti con particolare riferimento alla determinazione del reddito imponibile.

1. LE MODIFICHE AL QUADRO NORMATIVO

1.1. La previgente disciplina del bilancio

Fino al 31 dicembre 2003 la redazione del bilancio era principalmente disciplinata, fatte salve le leggi speciali applicabili alle imprese operanti in particolari settori, dalle seguenti norme, emanate in attuazione della IV e della VII direttiva comunitaria in materia di conti annuali e consolidati¹:

- a) per quanto riguarda il **bilancio d'esercizio**: Codice Civile, Libro V – *Del lavoro*, Titolo V – *Delle società*, Capo V – *Della società per azioni*, Sezione IX – *Del bilancio*, Artt. 2423/2435-bis;
- b) per quanto riguarda il **bilancio consolidato**: D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, Capo III – *Bilancio consolidato*, Artt. 25/40.

Tali norme sono interpretate e integrate dai principi contabili², regole tecnico-ragionieristiche emanate dall'apposita commissione paritetica istituita dal *Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDC)* e dal *Consiglio Nazionale dei Ragionieri (CNR)*, espressione delle professioni contabili³, nonché, a partire dal 2001, dall'*Organismo Italiano di Contabilità (OIC)*⁴;

In Italia, la disciplina del bilancio era influenzata in modo rilevante dalle norme tributarie. Come previsto dall'art. 83, *Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)* il reddito d'impresa è determinato apportando al risultato del conto economico le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri fiscali, in ossequio al *principio di derivazione* del reddito imponibile dall'utile di bilancio. Tuttavia, per motivi di salvaguardia del gettito, il previgente art. 75 TUIR attribuiva differente rilevanza a costi e ricavi:

- i ricavi, i proventi e le rimanenze concorrevano a formare il reddito anche se non risultavano imputati al conto economico (art. 75, 3° c., TUIR);
- le spese e gli altri componenti negativi non erano ammessi in deduzione se e nella misura in cui non erano imputati al conto economico dell'esercizio di competenza, ovvero di un esercizio precedente se la deduzione era stata rinviata in conformità a norme fiscali (art. 75, 4° c., TUIR).

Pertanto, in base alla norma da ultimo citata le imprese erano indotte a rilevare in bilancio determinati costi nella misura consentita dalle norme fiscali, anche

se superiore a quella inscrivibile in base alle norme sul bilancio e ai principi contabili, per non perdere il beneficio della deduzione fiscale⁵.

Sino al 31 dicembre 2003 il legislatore ha riconosciuto e consentito tale interferenza fiscale nella redazione del bilancio mediante la disposizione contenuta nell'art. 2426, 2° c., c.c. secondo cui era consentito *effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie*.

A partire dal 1° gennaio 2004 il quadro normativo di riferimento è mutato sostanzialmente, sia a livello nazionale sia europeo. Sono stati introdotti nuovi criteri di valutazione, come il *fair value*, e altri, come il LIFO, sono stati accantonati in tutto o in parte. È stata finalmente eliminata l'interferenza fiscale e sono in piena attività i nuovi organismi nazionali e internazionali competenti in materia contabile. Le modifiche alla normativa e alle istituzioni sono destinate a produrre profondi cambiamenti nell'approccio alla materia contabile.

1.2. La riforma del diritto societario

Con L. 3 ottobre 2001, n. 366 il Governo è stato delegato a riformare in modo organico la disciplina delle società di capitali e cooperative. Obiettivo prioritario della riforma era quello di favorire la nascita, la crescita e la competitività delle imprese, anche mediante il loro accesso ai mercati interni e internazionali dei capitali. La riforma generale del diritto societario comprendeva anche la revisione della disciplina del bilancio, ispirata ai seguenti principi:

- a) eliminare le interferenze prodotte nel bilancio dalla normativa fiscale, e stabilire le modalità di rilevazione degli effetti della fiscalità differita;
- b) disciplinare in modo chiaro e preciso la formazione e l'utilizzo delle poste del patrimonio netto;
- c) disciplinare in modo specifico il trattamento delle operazioni denominate in valuta, degli strumenti finanziari derivati, dei pronti contro termine, delle operazioni di locazione finanziaria e delle altre operazioni finanziarie;
- d) prevedere le condizioni di utilizzazione dei principi contabili internazionali per la redazione del bilancio consolidato;
- e) ampliare le ipotesi di utilizzazione dello schema abbreviato di bilancio e di un conto economico semplificato.

La legge delega è stata attuata con l'emanazione del D.Lgs. 17 gennaio 2003,

n. 6, che ha sostituito il Libro V, Titolo V, Capo V del Codice Civile. Tra le numerose modifiche alla normativa di bilancio, si ricordano:

- l'eliminazione del 2° comma dell'art. 2426, che consentiva l'interferenza fiscale;
- la suddivisione delle imposte nel conto economico tra correnti e differite, nonché l'indicazione nello stato patrimoniale dei crediti per imposte anticipate ovvero dei debiti per imposte differite;
- l'informativa sulla fiscalità differita, da fornire nella nota integrativa, analogamente a quanto già richiesto dal Principio Contabile n. 25 – *Trattamento contabile delle imposte sul reddito*;
- l'apertura, peraltro con formulazione non del tutto esplicita, al concetto di *prevalenza della sostanza sulla forma*, sia come principio generale⁶ sia nella rappresentazione di particolari operazioni⁷;
- la rilevazione nella nota integrativa, da parte degli utilizzatori di beni in locazione finanziaria, degli effetti che si sarebbero prodotti contabilizzando tali operazioni secondo il metodo finanziario⁸;
- l'individuazione di criteri diversi per valutare attività e passività in valuta estera immobilizzate e non immobilizzate⁹.

La prima modifica segnalata, che non consente più il cosiddetto *inquinamento fiscale* del bilancio, è stata opportunamente coordinata con la riforma tributaria. Infatti, l'eliminazione dell'art. 2426, 2° c., c.c. presupponeva la modifica dell'art. 75, 4° c., TUIR che impediva la deduzione dei costi non imputati al conto economico. Tale modifica è stata disposta dall'art. 1, D.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, che ha riformato il Testo Unico delle Imposte sui Redditi a decorrere dal 2004¹⁰. È stato osservato che la riforma del diritto societario risulta improntata ad estrema cautela in materia di bilancio, lasciando la relativa disciplina sostanzialmente immutata¹¹. Le modifiche più incisive, necessarie per il coordinamento della disciplina interna con i principi contabili internazionali, sono state rinviate a successivi decreti da emanare sulla base della delega conferita dalla Legge Comunitaria 2003 (v. *infra*).

1.3. La strategia dell'Unione Europea in materia di informativa finanziaria

Il Consiglio europeo di Lisbona del 23/24 marzo 2000 si è posto l'obiettivo della realizzazione di un mercato unico, efficiente e competitivo, dei valori mobiliari nell'Unione Europea, considerato strategico per la promozione della

crescita e dell'occupazione nell'Unione. Secondo il Consiglio e la Commissione europei tale obiettivo non poteva prescindere dal miglioramento della qualità, della trasparenza e della comparabilità delle informazioni finanziarie prodotte dalle imprese. A questo fine sono stati giudicati necessari adeguati principi di informativa finanziaria comuni in tutta l'Unione, la cui mancanza aveva precluso in passato ai mercati mobiliari europei la possibilità di aumentare le proprie dimensioni, pari circa alla metà di quelle dei mercati dei capitali degli Stati Uniti.

La Commissione delle Comunità Europee ha annunciato la propria strategia in materia di informativa finanziaria con la comunicazione del 13 giugno 2000 al Consiglio e al Parlamento europei¹². In tale documento la Commissione ha riconosciuto che le vigenti direttive comunitarie in materia di bilancio non rispondevano alle esigenze delle società che desiderano raccogliere capitali sui mercati internazionali, anche a causa delle numerose opzioni consentite da tali direttive e ampiamente utilizzate dagli Stati membri. Tali opzioni consentivano di adattare le prescrizioni comunitarie per tenere conto delle convenzioni giuridiche e fiscali di ciascuno Stato, ma non risultavano più giustificate alla luce dell'internazionalizzazione dei mercati dei capitali.

La Commissione europea ha quindi adottato un approccio pragmatico, rinunciando a elaborare norme contabili integrative delle direttive e proponendo invece di attribuire efficacia normativa ai principi contabili internazionali IAS, che già godevano di vasto apprezzamento internazionale¹³. In particolare, la Commissione ha proposto di rendere obbligatoria l'adozione degli IAS per i bilanci consolidati di tutte le società europee quotate su un mercato regolamentato, stimate all'epoca in circa 6.700, nonché per quelle che richiedono la quotazione. La Commissione ha anche proposto di lasciare ai singoli Stati membri la decisione circa la facoltà o l'obbligo di adottare gli IAS per i bilanci d'esercizio delle società quotate e per i bilanci d'esercizio e consolidati delle società non quotate, in particolare per le istituzioni finanziarie e le imprese di assicurazione, nella considerazione che l'estensione dell'uso degli IAS facilita l'elaborazione dei conti consolidati nonché la comparabilità dei bilanci, e consente una più efficace azione di vigilanza da parte delle autorità di controllo.

L'adozione dei principi contabili internazionali presupponeva l'integrazione degli stessi nel quadro legislativo comunitario, nonché l'esercizio del pote-

re di sorveglianza e di controllo sulla loro applicazione da parte delle autorità europee. A questo fine, la Commissione ha considerato necessari:

- l'introduzione di un meccanismo di omologazione da parte dell'Unione Europea, consistente nel verificare che tutti gli IAS siano pienamente conformi al contesto comunitario, siano compatibili con le direttive contabili comunitarie e costituiscono una base adeguata per l'informativa finanziaria delle società quotate;
- l'istituzione di una struttura a due livelli, tecnico e politico, per attuare il meccanismo di omologazione;
- l'instaurazione di un dialogo permanente con l'International Accounting Standards Committee;
- il coordinamento con gli organismi di normazione nazionali e con le autorità di vigilanza sui mercati mobiliari;
- lo sviluppo di norme di etica professionale e la messa in atto di efficaci sistemi di garanzia della qualità della funzione di revisione legale dei conti¹⁴;
- l'applicazione di una politica comune da parte delle autorità di vigilanza dei mercati mobiliari per garantire la puntuale e coerente applicazione dei principi contabili.

2. L'ADOZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

2.1. La procedura di omologazione dei principi contabili internazionali da parte dell'Unione Europea

In data 13 febbraio 2001, la Commissione ha presentato una proposta di regolamento¹⁵ per disciplinare l'adozione dei principi contabili internazionali. Lo strumento regolamentare è stato prescelto in quanto esso, a differenza delle direttive, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri senza necessità di provvedimenti di attuazione e senza la possibilità di introdurre varianti nazionali.

Gli obblighi derivanti dall'emanando regolamento, relativi ai bilanci consolidati delle società quotate, si sarebbero aggiunti ai requisiti delle direttive contabili, che assicurano un livello di base di comparabilità per tutte le imprese dell'Unione Europea. Nel contempo, anche grazie alla facoltà concessa ai singoli Stati membri di prescrivere o consentire l'uso degli IAS per i bilanci non consolidati e alle società non quotate, si sarebbero incentivate anche queste

ultime a passare dai requisiti minimi delle direttive contabili a forme più sofisticate di informativa finanziaria.

Recependo la proposta della Commissione, il 19 luglio 2002 il Parlamento e il Consiglio europei hanno emanato il Regolamento CE n. 1606/2002, che ha disposto:

- *l'obbligo* di adozione dei principi contabili internazionali IAS e delle relative interpretazioni SIC per i *bilanci consolidati* delle *società quotate* nei mercati regolamentati europei;
- la *decorrenza* di tale obbligo a partire dagli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2005¹⁶;
- la *facoltà* per gli Stati membri di consentire o prescrivere l'uso degli IAS per i *bilanci annuali* delle *società quotate* nonché per i *bilanci consolidati e/o annuali* delle *società non quotate*.

Come proposto dalla Commissione, l'adozione dei principi contabili internazionali è subordinata:

- alla procedura di valutazione della compatibilità degli stessi con i principi stabiliti dalle direttive contabili e con l'interesse pubblico europeo;
- alla revisione degli IAS da parte dello IASB;
- alla pubblicazione dei medesimi, tradotti in ciascuna delle lingue ufficiali della Comunità, come regolamento della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Sono stati, pertanto, istituiti:

- un comitato tecnico di contabilità per fornire alla Commissione il supporto e la consulenza tecnica necessari;
- un meccanismo di omologazione;
- una procedura di coordinamento e informativa fra la Commissione e il comitato.

2.2. I principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea

La procedura di omologazione dei principi contabili internazionali da parte della Commissione europea è stata applicata per la prima volta il 29 settembre 2003 con l'emanazione del Regolamento CE n. 1725/2003, anch'esso obbligatorio e direttamente applicabile negli Stati membri. Con tale provvedimento la Commissione ha:

- accertato la conformità all'interesse pubblico europeo dei principi contabili

- internazionali esistenti il 14 settembre 2002, come richiesto dall'art. 3 del Regolamento CE n. 1606/2002;
- adottato tutti i principi contabili internazionali IAS e le loro interpretazioni SIC esistenti il 14 settembre 2002, con l'eccezione di due principi contabili e relative interpretazioni, che erano in corso di profonda revisione¹⁷;
 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea¹⁸ la traduzione ufficiale nelle varie lingue degli IAS e SIC adottati¹⁹.

Come previsto dal Regolamento CE n. 1606/2002, il recepimento dei principi contabili internazionali ha effetto obbligatorio per i *bilanci consolidati delle società quotate* nei mercati regolamentati dell'Unione europea per gli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2005, ferma restando la facoltà per gli Stati membri di consentire o prescrivere l'uso degli IAS per i *bilanci annuali delle società quotate* nonché per i *bilanci consolidati e/o annuali delle società non quotate*.

L'introduzione dei principi contabili internazionali nell'ordinamento europeo è un processo dinamico, agevolato dal fatto che l'intervento comunitario si limita alla verifica della conformità dei principi stessi con l'ordinamento e con l'interesse pubblico europei.

L'aggiornamento dei preesistenti *International Accounting Standards* (IAS) da parte dell'*International Accounting Standards Board* (IASB) e l'emanazione dei nuovi principi contabili internazionali denominati *International Financial Reporting Standards* (IFRS) sono seguiti dal procedimento di omologazione comunitario mediante l'intervento tecnico dell'EFRAG, il parere politico dell'ARC, l'approvazione del Parlamento europeo e la ratifica formale da parte della Commissione. L'iter complessivo prima di giungere alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è di alcuni mesi.

Fra il 2004 e il 2006 l'Unione Europea ha emanato quattordici ulteriori regolamenti per adottare i principi contabili IAS 32 e 39, non omologati dal Regolamento CE n. 1725/2003, oltre a quindici IAS rivisti, sette nuovi IFRS e otto interpretazioni IFRIC²⁰.

L'evoluzione dei principi contabili internazionali non è, quindi, un fenomeno contingente, ma una caratteristica permanente che li differenzia dalla staticità delle direttive contabili²¹. Questo aspetto deve essere valutato positivamente, poiché i principi contabili resteranno costantemente aggiornati rispetto ai mutamen-

ti che si verificheranno nel mondo delle imprese. Tuttavia, l'adozione degli IFRS a livello comunitario e la concomitante emanazione o revisione di numerosi nuovi principi ed interpretazioni ha comportato non poche difficoltà applicative. Per permettere il consolidamento e la diffusione dei principi contabili internazionali, lo IASB si è impegnato a non richiedere l'applicazione obbligatoria di nuovi IFRS o di modifiche a quelli esistenti prima del 1° gennaio 2009.

2.3. L'adozione dei principi contabili internazionali in Italia

Con l'art. 25 della Legge Comunitaria 2003²² il Parlamento italiano ha conferito al Governo la delega per esercitare la facoltà di estendere l'applicazione dei principi contabili internazionali, prevista dal Regolamento CE n. 1606/2002, nel rispetto dei seguenti principi:

1) obbligo di adozione per i seguenti soggetti e bilanci:

- società quotate: *bilancio d'esercizio*;
- società emittenti titoli diffusi presso il pubblico (art. 116 TUF D.Lgs. 58/1998): *bilancio d'esercizio e consolidato*;
- banche e intermediari finanziari sottoposti a vigilanza da parte della Banca d'Italia: *bilancio d'esercizio e consolidato*;
- imprese di assicurazione (D.Lgs. 173/1997): *bilancio consolidato*;
- imprese di assicurazione (D.Lgs. 173/1997), solo se quotate e non redigono il bilancio consolidato: *bilancio d'esercizio*;


2) facoltà di adozione per:

tutte le altre società diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis c.c.: *bilancio d'esercizio e consolidato*.

L'ambito della delega comprendeva anche l'eventuale modifica alla normativa fiscale in materia di reddito d'impresa, per armonizzarla con le innovazioni derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali, nonché il coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di bilancio con quelle derivanti dall'adozione degli IAS.

In base alla delega ricevuta, in data 28 febbraio 2005 il Governo ha emanato il D.Lgs. n. 38²³, che consente di redigere il bilancio di esercizio in base agli IFRS. La disposizione riguarda non solo le società quotate, le banche e le imprese assicurative, ma anche tutte le altre imprese che redigono il bilancio consolidato o il

cui bilancio è consolidato da altre, escluse quelle di minori dimensioni.
 In tal modo è stato risolto il problema della redazione dei bilanci d'esercizio con criteri difformi da quelli utilizzati per la redazione del bilancio consolidato.
 Nel seguente grafico, elaborato dall'OIC²⁴, è riassunto il contenuto della disposizione con le relative date di decorrenza.



(*) IAS obbligatori nella redazione del bilancio individuale per le imprese di assicurazione quotate che non redigono il bilancio consolidato
 (**) La facoltà di applicazione degli IAS, se esercitata, deve essere applicata sia per il bilancio individuale, sia per il bilancio consolidato
 (***) La facoltà di applicazione degli IAS potrà essere esercitata dall'esercizio individuato con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze e del Ministro della giustizia

Il D.Lgs. 38/2005 ha anche affrontato i problemi di coordinamento con la disciplina societaria e fiscale. In particolare, ha previsto specifici vincoli alla *disponibilità* (possibilità di utilizzazione) e *distribuibilità* (possibilità di erogazione ai soci) di riserve e utili costituiti in contropartita di o in misura corrispondente ad alcune poste iscritte in bilancio in base ai principi contabili internazionali. Inoltre, ha modificato il TUIR introducendo ulteriori variazioni fiscali da apportare al risultato di bilancio determinato secondo gli IFRS, di cui si dirà in seguito.

2.4. I nuovi organismi contabili

La rilevanza legale attribuita dal legislatore comunitario ai principi contabili internazionali ha richiesto l'avvio di un processo di collaborazione e interazione fra imprese, istituzioni e organismi tecnici, sia a livello nazionale che comunitario. Nell'adozione dei principi contabili internazionali, la Commissione europea è assistita dall'*Accounting Regulatory Committee (ARC)*, comitato politico composto dai rappresentanti degli Stati membri. Per esercitare le proprie funzioni, l'ARC si avvale del supporto fornito dall'*European Financial Reporting*

Advisory Group (EFRAG), comitato tecnico costituito dai rappresentanti dei soggetti europei interessati alla materia contabile (professionisti contabili, imprese, analisti finanziari, istituzioni finanziarie).

A sua volta, lo IASC, che ha operato dal 1973 in rappresentanza della professione contabile, si è trasformato allo scopo di coinvolgere tutte le parti interessate all'elaborazione dei principi contabili. È stata così istituita nel 2001 la IASC Foundation, ente privato senza fine di lucro cui fanno capo l'*International Accounting Standards Board* (IASB), lo *Standard Advisory Council* (SAC) e lo *Standing Interpretations Committee* (SIC), ora ridenominato *International Financial Reporting Interpretations Committee* (IFRIC). Tali organismi sono composti da membri provenienti dai principali Paesi, in rappresentanza di tutte le parti interessate ai principi contabili internazionali (professioni contabili, mondo accademico, analisti finanziari, istituzioni finanziarie, imprese, revisori contabili). La Commissione europea partecipa ai lavori dello IASB in qualità di osservatore.

Il processo di armonizzazione dei principi contabili internazionali ha avuto notevoli ripercussioni anche a livello nazionale. Gli organismi dei singoli Paesi preposti alla redazione dei principi contabili hanno mantenuto la loro competenza riguardo ai bilanci per i quali non è prevista l'applicazione dei principi contabili internazionali. Ciò, tuttavia, in un'ottica di maggiore coordinamento a livello europeo e internazionale e quindi di collaborazione con l'EFRAG e lo IASB. Anche in Italia si è avvertita l'esigenza di costituire un organismo contabile nazionale dotato di ampia rappresentatività, che ha condotto nel novembre 2001 alla creazione dell'*Organismo Italiano di Contabilità* (OIC). L'OIC è una fondazione cui partecipano le organizzazioni rappresentative della professione contabile, delle imprese, degli analisti finanziari e dei mercati finanziari. I Ministeri della Giustizia e dell'Economia e le Autorità di sorveglianza (Banca d'Italia, CONSOB e ISVAP) partecipano ai lavori dell'OIC ed esprimono un parere sulle decisioni relative alle materie di loro competenza. L'OIC fornisce il supporto tecnico per l'applicazione dei principi internazionali in Italia, emana principi contabili nazionali in assenza o in caso di inapplicabilità di quelli internazionali e collabora col legislatore per l'emanazione di norme in materia contabile.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e il Consiglio Nazionale dei Ragionieri, che hanno statuito congiuntamente i principi contabili nazionali fino alla costituzione dell'OIC, hanno formato nel 2003 il *Gruppo di studio paritetico per i principi contabili*. Tale organismo ha funzioni di consulenza nei confronti dell'OIC, di valutazione delle bozze predisposte dallo IASB e di diffusione della conoscenza dei principi contabili tra i professionisti²⁵.

3. IL PASSAGGIO AI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

3.1. Le principali differenze tra principi contabili nazionali e IFRS

I principi contabili internazionali sono rappresentati dai principi contabili e dalle interpretazioni adottati dallo IASB, denominati collettivamente *International Financial Reporting Standards* (IFRS), e comprendono:

- a) gli *International Financial Reporting Standards* (IFRS);
- b) gli *International Accounting Standards* (IAS);
- c) le interpretazioni emanate dall'*International Financial Reporting Interpretations Committee* (IFRIC) o dal precedente *Standing Interpretations Committee* (SIC) e adottate dallo IASB.

L'individuazione delle differenze tra principi contabili nazionali e IFRS è fondamentale sia ai fini del passaggio sia ai fini della comparabilità dei bilanci. Come sopra accennato, la maggior parte di tali differenze dipende da specifiche previsioni della normativa italiana²⁶. In questa sede è possibile solo citare alcuni fra i principali aspetti di difformità, quali:

- a) per il *bilancio consolidato*:
 - è richiesto il consolidamento del conto economico dalla data di acquisizione della controllata;
 - è consentito il riferimento a date di bilancio differenti di non oltre tre mesi;
 - è richiesta l'inclusione delle controllate con attività marcatamente dissimile da quella del gruppo (*special purpose entities*)
 - non è consentito alcun esonero per i gruppi di modeste dimensioni;
 - è prevista l'esposizione del patrimonio netto dei terzi in voce separata fra patrimonio netto e passività;
 - è consentito l'impiego da parte delle controllate di criteri di valutazione difformi da quelli di gruppo in casi particolari;
- b) per il *bilancio d'esercizio e consolidato*:
 - sono previste differenze negli schemi di bilancio (struttura dello stato patrimoniale di tipo finanziario);
 - è richiesto il rendiconto finanziario;
 - è richiesta maggiore informativa;

- è richiesta la contabilizzazione del leasing col metodo finanziario da parte dell'utilizzatore;
- vi sono differenze riguardanti la possibilità di adottare criteri alternativi di rappresentazione contabile in casi specifici;
- è ammessa la possibilità di iscrivere rivalutazioni ricorrenti per immobili, impianti e macchinari utilizzando il valore equo (*fair value*);
- è richiesta o ammessa la valutazione di determinate attività al valore equo (*fair value*);
- è prevista l'imputazione della differenza negativa nelle aggregazioni di imprese a riduzione del patrimonio netto;
- non è consentito il criterio della commessa completata per i lavori in corso su ordinazione;
- non è consentita la capitalizzazione dei costi di ricerca, *start-up*, costituzione, formazione e addestramento del personale, pubblicità, ristrutturazione;
- è richiesto il controllo periodico del valore di determinate attività in funzione di un calcolo dei futuri flussi di cassa generati dalla più piccola entità in cui le attività stesse sono inserite (*impairment test*);
- è richiesta in ogni caso la rilevazione delle imposte differite;
- è richiesta la rilevazione delle imposte anticipate su base di probabilità anziché di ragionevole certezza;
- è richiesta l'imputazione dei costi per l'emissione di nuove azioni a riduzione del patrimonio netto;
- è richiesta l'imputazione patrimoniale anziché economica della perdita di valore delle immobilizzazioni rivalutate;
- è richiesta l'imputazione delle azioni proprie in detrazione del patrimonio netto anziché nell'attivo;
- è richiesta l'imputazione patrimoniale anziché economica degli effetti della correzione di errori e dell'applicazione di nuovi principi contabili;
- è richiesta la classificazione ordinaria anziché straordinaria degli effetti di cambiamenti di principi contabili o di correzione di errori determinanti;
- non è consentito l'utilizzo del LIFO come criterio alternativo per la valutazione delle rimanenze²⁷;
- è richiesta la valutazione dei benefici per i dipendenti, compreso il TFR, con metodi attuariali.

Le differenze fra il bilancio redatto in base ai Principi Contabili e quello conforme agli IFRS possono quindi essere rilevanti. Il passaggio dagli uni agli altri richiede perciò l'identificazione, la rilevazione e l'illustrazione degli effetti del cambiamento dei criteri contabili.

3.2. La prima applicazione dei principi contabili internazionali

Le imprese che applicano per la prima volta i principi contabili internazionali, sia per obbligo sia per facoltà, sono tenute a seguire una particolare procedura, prevista dagli stessi principi contabili, perché il proprio bilancio possa essere dichiarato ad essi conforme. Tale procedura è esposta nel principio contabile internazionale *IFRS 1, First-time Adoption of International Financial Reporting Standards* e in due documenti interpretativi e illustrativi del medesimo²⁸.

L'applicazione di IFRS 1 è obbligatoria per il primo bilancio che viene esplicitamente dichiarato conforme agli IFRS. Esso deve contenere i dati comparativi dell'esercizio precedente, anch'essi predisposti applicando gli IFRS. La data di inizio di tale esercizio precedente, i cui dati di bilancio sono per la prima volta esposti secondo gli IFRS, è la *data di passaggio* agli IFRS.

L'impresa che applica per la prima volta gli IFRS (*first-time adopter*) deve predisporre (ma non presentare), con riferimento alla *data di passaggio* agli IFRS, uno *stato patrimoniale iniziale* conforme agli IFRS, che rappresenta il punto di partenza per la contabilità secondo gli IFRS. Ad esempio, nel caso di imprese con esercizio coincidente con l'anno solare, la prima applicazione degli IFRS per l'esercizio 2006 comporterebbe la predisposizione dei seguenti documenti contabili:

- primo bilancio conforme agli IFRS: 31 dicembre 2006;
- dati comparativi presentati in conformità agli IFRS per l'esercizio precedente: 31 dicembre 2005;
- stato patrimoniale conforme agli IFRS (da non presentare) alla data di passaggio: 1° gennaio 2005.

Per poter predisporre i documenti contabili di cui sopra l'impresa *first-time adopter* dovrà adottare la seguente procedura extracontabile:

1. rilevare tutte le attività e passività la cui rilevazione è richiesta dagli IFRS;

2. omettere tutte le attività e passività la cui rilevazione non è permessa dagli IFRS;
3. riclassificare conformemente agli IFRS le attività, le passività e le componenti del patrimonio netto se esse risultavano in precedenza diversamente classificate in base ai vecchi principi;
4. rilevare nello stato patrimoniale alla *data di passaggio* agli IFRS gli effetti derivanti dal passaggio agli IFRS, e conseguenti ad accadimenti e operazioni precedenti tale data, in contropartita del patrimonio netto iniziale (*retrospective approach*).

4. L'AGGIORNAMENTO DELLE DIRETTIVE CONTABILI

4.1. La Direttiva 2001/65/CE

Nel corso del processo di valutazione dei principi contabili internazionali, erano state identificate alcune aree di conflitto con le disposizioni delle direttive contabili e in particolare con le direttive 78/660/CEE (IV direttiva) relativa ai conti annuali, 83/349/CEE (VII direttiva) relativa ai conti consolidati e 86/635/CEE relativa ai conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari. Tali direttive prevedevano la valutazione delle voci di bilancio sulla base del prezzo di acquisizione o del costo di produzione, mentre gli organismi di normazione contabile si stavano orientando, in particolare per quanto riguarda la valutazione degli strumenti finanziari derivati, verso il criterio del valore equo (*fair value*).

Riconoscendo l'obsolescenza delle direttive contabili rispetto al dinamismo dei mercati finanziari internazionali²⁹ e per mantenere la coerenza fra le direttive e i principi contabili internazionali in corso di omologazione, il 27 settembre 2001 il Parlamento e il Consiglio europei hanno emanato la direttiva 2001/65/CE che modifica le direttive sopra citate. Fra le principali modifiche si segnalano le seguenti:

- gli Stati membri possono autorizzare o imporre per tutte le società o per talune categorie di società la valutazione al valore equo degli strumenti finanziari, compresi quelli derivati;
- il valore equo è determinato con riferimento:

- a) al *valore di mercato*, per gli strumenti finanziari per i quali sia facilmente individuabile un mercato affidabile;
- b) al valore che risulta da *modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati*, negli altri casi;
- la variazione di valore derivante dalla valutazione al valore equo è iscritta in una riserva di patrimonio netto ovvero nel conto economico, nei casi previsti;
- gli effetti della valutazione al valore equo devono essere descritti nella nota integrativa mediante l'inserimento dell'informativa minima prescritta.

La direttiva è stata attuata in Italia dalla Legge Comunitaria 2001³⁰ e dal D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394 che ha modificato gli artt. 2428 e 2435-bis e inserito l'art. 2427-bis del Codice Civile, e ha modificato gli artt. 38 e 40, D.Lgs. 127/1991.

4.2. La Direttiva 2003/51/CE

A seguito dell'approvazione del Regolamento CE n. 1606/2002, si è delineato uno scenario in cui alcuni bilanci saranno redatti in conformità agli IFRS, mentre altri continueranno ad avere come fonte normativa le direttive comunitarie. Il Parlamento e il Consiglio europei hanno considerato necessario ridurre le differenze tra l'informativa contabile prodotta dalle imprese che applicano gli IFRS e quella prodotta dalle imprese che applicano le norme comunitarie e le relative discipline di attuazione. A tale scopo, in data 18 giugno 2003 è stata emanata la direttiva 2003/51/CE che modifica le direttive 78/660/CEE (IV direttiva), 83/349/CEE (VII direttiva) e 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (già modificate dalla direttiva 2001/65/CE), nonché 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione, per renderle coerenti con i principi contabili internazionali. In particolare, la direttiva 2003/51/CE:

- consente agli Stati membri di modificare *la presentazione* del conto profitti e perdite e dello stato patrimoniale *conformemente agli IFRS*, con particolare riferimento alla *sostanza dell'operazione* o del contratto contabilizzati nonché alla distinzione tra voci di carattere *corrente e non corrente*;
- consente agli Stati membri di permettere o prescrivere l'applicazione delle *rivalutazioni* e del *valore equo conformemente agli IFRS*, anche per attività diverse dagli strumenti finanziari;

- consente agli Stati membri di prescrivere l'inclusione nella relazione sulla gestione di maggiori *informazioni finanziarie e non finanziarie*, quali quelle ambientali e sociali³¹;
- prescrive un contenuto comune delle *relazioni di revisione* dei bilanci;
- consente agli Stati membri di permettere o prescrivere alle imprese di assicurazione la valutazione al *valore equo* di determinate attività.

La direttiva è stata parzialmente attuata in Italia dalla Legge Comunitaria 2004³² e dal D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32³³, oltre il termine del 1° gennaio 2005 stabilito dall'art. 5 della direttiva. Ciò ha comportato l'apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia e la successiva condanna da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee³⁴.

Il recepimento parziale della direttiva riguarda principalmente:

- la modifica del contenuto della *relazione sulla gestione* (art. 2428 c.c.);
- la modifica del contenuto della *relazione di revisione*, redatta dal collegio sindacale se esercita il controllo contabile (artt. 2409-ter e 2429 c.c.);
- la modifica del contenuto della *relazione di revisione al bilancio consolidato* (art. 41 D.Lgs. 127/1991);
- l'eliminazione dell'esclusione dal *bilancio consolidato* delle imprese con attività diversa (art. 40 D.Lgs. 127/1991);
- l'estensione alle assicurazioni delle disposizioni della direttiva 2001/65/CE in materia di informativa sugli *strumenti finanziari* (artt. 94 e 100 D.Lgs. 209/2005);
- la modifica del contenuto della *relazione sulla gestione delle banche* (art. 3 D.Lgs. 87/1992).

La parte non ancora attuata della direttiva comporterà modifiche al Codice Civile di gran lunga superiori a quelle apportate in materia di bilancio dalla riforma societaria³⁵, quali:

- il *divieto di capitalizzare* costi di impianto e ampliamento, ricerca e pubblicità;
- lo scomputo delle *azioni proprie* dal patrimonio netto con eliminazione della relativa riserva;
- l'eliminazione del criterio *LIFO*;
- l'eliminazione del criterio del *costo* per i lavori in corso su ordinazione;
- la *facoltà* di valutazione al *fair value* per immobilizzazioni e strumenti finanziari destinati a negoziazione;

- l'obbligo di valutazione al *fair value* per i derivati;
- la previsione di un *terzo schema di bilancio* delle società medio piccole oltre ai bilanci in forma abbreviata e in forma completa;
- la previsione di *schemi di bilancio più sintetici*;
- l'obbligo di fornire *maggiori informazioni* in nota integrativa;
- l'obbligo di redigere il rendiconto finanziario;
- l'obbligo di redigere il prospetto delle variazioni delle voci di *patrimonio netto* come documento separato;
- l'eliminazione dei *conti d'ordine*;
- l'adozione del criterio di *prevalenza della sostanza sulla forma*;
- l'iscrizione dei beni in *leasing nell'attivo dell'utilizzatore*.

4.3. La Direttiva 2006/46/CE

In data 21 maggio 2003 la Commissione europea ha adottato un piano di modernizzazione del diritto societario per rafforzare il governo societario nella Comunità, sancire la responsabilità collettiva degli amministratori, migliorare la trasparenza delle operazioni con parti correlate e delle disposizioni fuori bilancio e aumentare le informazioni sulle pratiche di governo societario.

A tale scopo, in data 14 giugno 2006 è stata emanata la direttiva 2006/46/CE che modifica le direttive 78/660/CEE (IV direttiva), 83/349/CEE (VII direttiva), 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione (già modificate dalle direttive 2001/65/CE e 2003/51/CE). In particolare, la direttiva 2006/46/CE prescrive:

a) per le *società non quotate*:

- una dettagliata informativa sulle operazioni effettuate con *parti correlate*;
- una dettagliata informativa sulle *operazioni fuori bilancio*;

b) per le *società quotate*:

- una dettagliata informativa sulla *corporate governance*;
- la valutazione al *valore equo* di alcune attività per imprese di assicurazione

c) per *tutte le società*:

- *sanzioni* effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle norme della direttiva;

d) per le *piccole e medie imprese*:

- aumento dei limiti per il *bilancio abbreviato*³⁶ e per il bilancio delle *società medio-piccole*³⁷.

Con le numerose modifiche sopra indicate, che dovranno essere recepite dagli Stati membri entro il 5 settembre 2008, l'Unione Europea ha inteso avvicinare le proprie norme contabili ai principi contabili internazionali, creando così un quadro di riferimento coerente anche per i bilanci delle imprese non obbligate all'adozione degli IFRS. Inoltre, ha perseguito l'obiettivo di prevenire e contrastare pratiche finanziarie scorrette.

5. I PRINCIPALI PROBLEMI APPLICATIVI

5.1. Gli effetti sulla comparabilità dei bilanci

L'inserimento dei principi contabili internazionali nell'ordinamento europeo ha comportato numerosi problemi applicativi.

In primo luogo, l'applicazione selettiva degli IFRS a limitate categorie di imprese dà luogo alla coesistenza di due diversi sistemi d'informazione contabile all'interno dell'Unione, con conseguente incomparabilità delle informazioni di bilancio e la possibilità di rilevazione asimmetrica dei medesimi fatti di gestione: basti pensare alla mancata esposizione del valore di un bene in leasing sia nel bilancio del concedente, predisposto in conformità agli IFRS, sia nel bilancio dell'utilizzatore, predisposto in conformità al Codice Civile.

Inoltre, la misurazione della solidità dell'impresa sulla base dei parametri di bilancio, come nel caso degli indici di Basilea 2, produrrà risultati diversi se applicata a bilanci redatti secondo diversi principi contabili, anche nel caso in cui la situazione economica, patrimoniale e finanziaria sia simile³⁸.

La soluzione a tali problemi consiste nella convergenza della disciplina contabile europea verso gli IFRS, in particolar modo con l'attuazione della direttiva 2003/51/CE.

5.2. Gli effetti sulla tutela dei terzi

Le direttive contabili europee sono basate sul principio della conservazione del

capitale, mediante l'esposizione ad azionisti e creditori di un insieme di costi³⁹ per pervenire ad una valutazione *prudenziale* del patrimonio. Al contrario, i principi contabili internazionali sono stati concepiti principalmente per rappresentare agli investitori un insieme di *valori*, onde apprezzare le *performance di competenza* dell'impresa che comprendono anche proventi stimati ma non ancora realizzati.

Ciò comporta evidentemente il rischio della rilevazione di utili inesistenti in caso di falsa applicazione del criterio del *fair value*, nonché della distribuzione dei medesimi in violazione delle norme societarie a tutela del capitale e conseguentemente dei terzi.

La migliore soluzione a tali problemi consiste da un lato nell'elaborazione di linee guida rigorose per la corretta effettuazione delle stime, e dall'altro nell'assoggettamento delle poste derivanti dall'applicazione del metodo del *fair value*⁴⁰ a specifici vincoli di distribuibilità e disponibilità. Tale scelta, indicata dalla dottrina e fatta propria dal legislatore con l'emanazione del D.Lgs. 38/2005, fa venir meno la consueta, sostanziale coincidenza tra reddito prodotto, determinato secondo i principi contabili, e reddito distribuibile, determinato invece secondo le regole proprie del diritto societario. Tuttavia, essa consente di utilizzare il bilancio IFRS anche ai fini civilistici, evitando così la redazione di un doppio bilancio richiesta invece in altri ordinamenti comunitari.

5.3. Le piccole e medie imprese

La Commissione e il Consiglio europei hanno sostenuto l'applicazione degli IFRS per la redazione dei bilanci consolidati delle società emittenti titoli quotati, in quanto tali principi contabili forniscono una migliore informativa che consente agli investitori di prendere decisioni economiche quali acquistare, mantenere o vendere uno strumento finanziario. Tuttavia, l'applicazione di tali principi e la produzione delle estese informazioni contabili da essi richiesta sono particolarmente complesse e onerose.

Lo IASB⁴¹ e gli organismi nazionali di normazione contabile⁴² hanno riconosciuto che tali complessità e oneri sono giustificati nel caso di imprese soggette a *public accountability*⁴³, mentre non lo sono per le *non-publicly accountable entities*, che pubblicano bilanci redatti per le comuni necessità informative dei loro utilizzatori, quali azionisti, creditori e dipendenti. I principi contabili per tali ultime imprese dovrebbero conciliare le contrapposte esigenze di *semplificazione* e

di omogeneità rispetto agli IFRS. Nell'agosto 2006 lo IASB ha quindi diffuso una bozza di *IFRS for Small and Medium-sized Entities*, basati sui medesimi principi dei *Full IFRS*, ma con notevoli semplificazioni⁴⁴.

L'ambito di applicazione degli IFRS semplificati coincide sostanzialmente con quello della direttiva 2003/51/CE, che modificherà la disciplina del bilancio contenuta nel codice civile per avvicinarla ai principi contabili internazionali. Il progetto OIC di recepimento della direttiva è allineato con la bozza di IFRS semplificati⁴⁵. Quando tali progetti saranno completati, sarà risolto il problema della coesistenza di due discipline di bilancio significativamente diverse tra loro, che causa pregiudizio alla confrontabilità dell'informativa finanziaria delle imprese.

6. IL COORDINAMENTO CON LE NORME FISCALI

6.1 I principi generali

L'art. 25, c. 1, lett. g) della Legge comunitaria 2003 ha delegato il Governo all'*eventuale (sic) modifica della normativa fiscale in materia di reddito d'impresa al fine di armonizzarla con le innovazioni derivanti dai principi contabili internazionali*. La delega è stata esercitata con gli artt. 11 e 13 del D.Lgs. 38/2005 che hanno dettato rispettivamente le disposizioni permanenti e transitorie relative agli effetti fiscali dell'introduzione degli IFRS.

Il principio fondamentale delle norme fiscali applicabili ai soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali è l'*invarianza di gettito*, ovvero la neutralità fiscale dell'introduzione degli IFRS, in considerazione del fatto che alcuni contribuenti applicheranno tali principi, per obbligo o per opzione, mentre altri continueranno ad applicare i principi contabili nazionali. La normativa fiscale deve, perciò, essere neutrale e non costituire un elemento penalizzante o di favore a seconda del regime contabile adottato.

Inoltre, in un contesto in cui i principi di determinazione dell'utile contabile sono stati sottratti al legislatore nazionale, questi ha inteso mantenere il controllo decisionale sugli indirizzi di politica fiscale, e in particolare conservare la propria autonomia nello stabilire le regole di determinazione della base imponibile⁴⁶.

6.2 Le modifiche al TUIR

I principi di cui sopra sono stati attuati mantenendo immutati i meccanismi di

determinazione della base imponibile, fondati sul principio di derivazione di questa dal risultato del conto economico. Poiché tale risultato è modificato per effetto dei diversi principi contabili adottati, sono state apportate le modifiche normative indispensabili per neutralizzare, ai fini fiscali, le differenze tra IFRS e principi contabili nazionali.

Ciò ha comportato due modifiche delle disposizioni *di sistema* contenute negli artt. 83 e 109, TUIR. La prima stabilisce che il punto di partenza per la determinazione del reddito imponibile è costituito dal risultato del conto economico *aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati al patrimonio*. È opportuno segnalare che si tratta di componenti rilevanti ai fini del TUIR, che sono imputati direttamente nel patrimonio netto anziché nel conto economico, come ad esempio le spese per aumenti di capitale, la rilevazione degli effetti pregressi dei cambiamenti di principi contabili e di errori e la rilevazione degli effetti della vendita di azioni proprie. In altri casi, invece, l'imputazione a patrimonio netto non è rilevante fiscalmente, come nel caso della rivalutazione delle immobilizzazioni materiali prevista dallo IAS 16, rientrante fra le plusvalenze iscritte che non concorrono a formare il reddito ai sensi dell'art. 110, c. 1, lett. c) TUIR. Tale risultato modificato è poi soggetto alle consuete variazioni fiscali in aumento e in diminuzione. È stata così introdotta una specifica categoria di variazioni fiscali *patrimoniali* applicabile ai soli contribuenti che utilizzano gli IFRS, che si aggiunge alle specifiche variazioni fiscali *di conto economico* da apportare al risultato del bilancio IFRS per riallineare alcune componenti di reddito ai principi fiscali laddove questi coincidono con quelli civilistici (es. per la rilevazione dei canoni di locazione finanziaria, l'accantonamento al fondo TFR, ecc.).

La seconda modifica, che ha effetto sulla deducibilità dei componenti negativi di reddito, stabilisce che *si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali*. È così mantenuta intatta la rilevanza fiscale di tali componenti, nonostante la mancata imputazione a conto economico. Considerato che la diretta imputazione a patrimonio si verifica anche in fase di prima applicazione dei principi contabili internazionali, laddove i dati patrimoniali devono essere allineati ad essi, l'art. 13 del D.Lgs. 38/2005 ha disposto l'efficacia delle citate modifiche anche in fase di prima applicazione di tali principi.

Il nuovo meccanismo di determinazione del reddito imponibile IRES risultante dalle modifiche sopra indicate può essere rappresentato nel seguente schema:

$$\begin{array}{r} \text{utile/perdita di bilancio} \\ +/- \\ \text{variazioni fiscali di } \textit{stato patrimoniale} \text{ per bilanci IFRS} \\ +/- \\ \text{variazioni fiscali ordinarie} \\ +/- \\ \text{variazioni fiscali di } \textit{c/economico} \text{ per bilanci IFRS} \\ = \\ \text{reddito imponibile IRES} \end{array}$$

Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi, il meccanismo di cui sopra comporta maggiori variazioni fiscali da apportare ai bilanci IFRS, che divergono maggiormente dalla regole del TUIR, nonché maggiore utilizzo del quadro EC previsto dall'art. 109, c. 4, lett. b) TUIR per la deduzione dei componenti negativi non in *c/economico* né imputati direttamente a patrimonio. Si evidenzia che, avendo equiparato l'imputazione a patrimonio a quella a conto economico, i componenti negativi imputati a patrimonio sono espressamente deducibili mediante variazione in diminuzione nel quadro RF, senza necessità di compilare il predetto quadro EC né apporre alle riserve il vincolo di sospensione d'imposta.

6.3 Le disposizioni transitorie

Come indicato nel precedente paragrafo 3.2, la prima applicazione dei principi contabili internazionali comporta la rilevazione di rettifiche dei saldi contabili da imputare nel patrimonio netto di apertura del primo bilancio redatto in base agli IFRS. Il legislatore, coerentemente con i principi già illustrati, ha inserito nell'art. 13, D.Lgs. 38/2005 disposizioni fiscali transitorie intese a mantenere il regime di neutralità fiscale anche in sede di prima applicazione degli IFRS.

Le componenti direttamente imputati a patrimonio

L'art. 13, c. 1 consente alle imprese che adottano gli IFRS di assimilare ai fini fiscali le rilevazioni in diretta contropartita patrimoniale, anche in sede di prima

applicazione, all'imputazione a conto economico. Pertanto, i componenti imputati a patrimonio in sede di prima applicazione concorreranno alla determinazione del risultato fiscale del primo esercizio di applicazione degli IFRS insieme a quelli imputati a patrimonio nel corso dell'esercizio e al risultato del conto economico, fatte salve le specifiche variazioni fiscali previste dalle disposizioni in materia di reddito d'impresa.

La valutazione delle rimanenze

Per effetto dello IAS 2, le imprese che utilizzavano il metodo LIFO per la valutazione delle rimanenze dovranno adottare il metodo FIFO ovvero la valutazione al costo medio ponderato. In situazione di costi crescenti, tale passaggio comporta una variazione in aumento delle consistenze iniziali del magazzino in fase di prima applicazione dei principi contabili internazionali.

L'art. 13, c. 2 *consente* di continuare ad utilizzare fiscalmente il criterio LIFO alle imprese che abbiano utilizzato tale criterio nei tre periodi precedenti quello di prima applicazione degli IFRS. L'esercizio di tale *facoltà* comporta la gestione extracontabile del magazzino ai fini fiscali, con conseguenti aggravii amministrativi.

La valutazione dei lavori in corso su ordinazione

Per effetto dello IAS 11, le imprese che utilizzavano il metodo della commessa completata per la valutazione dei lavori ultrannuali in corso su ordinazione dovranno adottare il metodo della percentuale di completamento. Tale passaggio comporta una variazione in aumento delle consistenze iniziali del magazzino in fase di prima applicazione dei principi contabili internazionali.

L'art. 13, c. 3 *consente* di continuare ad utilizzare ai fini fiscali il metodo della commessa completata ex art. 93, c. 5, TUIR per la valutazione dei lavori ultrannuali in corso su ordinazione. Tale disposizione deve essere coordinata con l'art. 1, c. 70, L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) che ha abrogato il citato art. 93, c. 5 in relazione alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale la cui esecuzione ha inizio a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006.

Il ripristino e l'eliminazione di costi

L'art. 13, c. 5 neutralizza ai fini fiscali l'eventuale emersione di componenti altri-

menti rilevanti ai fini della determinazione del reddito, derivanti dal ripristino o dall'eliminazione di elementi dell'attivo patrimoniale in sede di prima applicazione degli IFRS. In particolare, tali componenti sono rappresentati da:

- a) costi già imputati al conto economico in precedenti esercizi (ad esempio ammortamenti), ripristinati nell'attivo patrimoniale in sede di prima applicazione;
- b) costi già iscritti nell'attivo patrimoniale in precedenti esercizi, non più capitalizzabili e stornati in sede di prima applicazione.

Tali componenti non rilevano ai fini della determinazione del reddito né del valore fiscalmente riconosciuto. Resta ferma la deducibilità dei costi non più capitalizzabili sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti, mediante variazione in diminuzione nel quadro RF.

La deduzione extra contabile di tali costi non transita dal quadro EC in quanto:

- i) l'art. 109, c. 4, lett. b) prevede l'inserimento in tale prospetto soltanto di *ammortamenti, rettifiche di valore e accantonamenti* non imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza;
- ii) poiché i costi di cui trattasi sono stati imputati direttamente a patrimonio, per effetto del citato art. 13, c. 1 tale rilevazione è equiparata ai fini fiscali all'imputazione a conto economico.

Come precisato dall'Agenzia delle entrate con Circ. 31.5.2007, n. 27, ciò è coerente con la diversa finalità perseguita dall'art. 13, c. 5 rispetto a quella dell'art. 109, c. 4, TUIR. Infatti, mentre il disinquinamento ex artt. 109 persegue l'obiettivo di eliminare dai bilanci progressi le poste aventi natura esclusivamente fiscale, l'art. 13 D.Lgs. 38/2005 ha lo scopo di evitare la tassazione di differenziali attivi o passivi derivanti dal passaggio a bilanci basati sugli IFRS. Tali differenziali, infatti, sono mere rettifiche di natura contabile e pertanto non vanno indicati nel quadro EC né assoggettati al regime di sospensione d'imposta⁴⁷.

L'eliminazione di fondi rischi e oneri

L'art. 13, c. 6 prevede espressamente l'irrelevanza fiscale dell'eliminazione dal passivo patrimoniale di fondi di accantonamento che si considerano fiscalmente dedotti per effetto del riallineamento fiscale che opera in caso di opzione per

il regime della trasparenza e del consolidato nazionale e mondiale. Nulla è disposto circa il trattamento fiscale dell'eliminazione dal bilancio, in sede di prima applicazione, degli altri fondi costituiti in precedenti esercizi con accantonamenti fiscalmente dedotti, e non più iscrivibili in bilancio secondo gli IFRS. In assenza di specifica previsione delle norme transitorie, l'ABI ha espresso l'opinione che lo storno di tali fondi non debba avere rilevanza fiscale in base al principio generale della neutralità fiscale dell'adozione degli IFRS cui è informato il D.Lgs. 38/2005⁴⁸. Tale tesi è stata accolta dall'Agenzia delle entrate con Ris. 16.11.2006, n. 133. Di conseguenza, le imprese dovranno tenere memoria extracontabile del disallineamento tra valore contabile e valore fiscale del fondo nel quadro RV del Mod. Unico, che sarà successivamente ridotto al momento del sostenimento di perdite e oneri a fronte dei quali esso era stato a suo tempo costituito.

Il ripristino dei crediti ceduti a società di cartolarizzazione

Lo IAS 39 prevede, in conformità al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, che i crediti possano essere stornati dal bilancio soltanto se l'impresa non mantiene alcun coinvolgimento nei rischi e benefici relativi ai flussi finanziari. Pertanto, in sede di prima applicazione le imprese (principalmente banche) che hanno ceduto *pro-soluto* crediti a società veicolo, sottoscrivendone i titoli nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, devono ripristinare in bilancio i crediti stessi.

In assenza di specifica previsione delle norme transitorie, l'ABI ha espresso l'opinione che il ripristino di tali crediti debba avere rilevanza fiscale in base al disposto dell'art. 106, c. 3, TUIR che fa riferimento alle svalutazioni e rivalutazioni iscritte in bilancio⁴⁹. Tale tesi non è stata confermata dall'Agenzia delle entrate che con Ris. 16.5.2007, n. 100 ha affermato doversi applicare nelle circostanze l'art. 109, c. 2, lett. a) TUIR che fa riferimento al criterio *formale* del trasferimento della titolarità giuridica dei beni, non essendo rilevante ai fini fiscali il criterio *sostanziale* del trasferimento del rischio, previsto dagli IFRS.

6.4 Le principali variazioni fiscali

Le variazioni fiscali specifiche per i bilanci IFRS introdotte dal D.Lgs. 38/2005 riguardano le poste indicate di seguito.

Leasing (artt. 102, c. 7, e 109, c. 4)

Secondo lo IAS 17 le operazioni di *leasing finanziario* si rilevano secondo il metodo finanziario, in base al quale:

a) il concedente iscrive:

- all'attivo il credito verso l'utilizzatore;
- a conto economico gli interessi (attivi) compresi nei canoni;
- a storno del credito la quota capitale compresa nei canoni;

b) l'utilizzatore iscrive:

- al passivo il debito verso il concedente;
- a conto economico l'ammortamento del bene e gli interessi (passivi) compresi nei canoni;
- a storno del debito la quota capitale compresa nei canoni.

Al fine di mantenere la neutralità fiscale rispetto ai principi contabili adottati, è stato modificato l'art. 102, c. 7, TUIR stabilendo che il *concedente* sarà tassato come segue:

i) se adotta il metodo patrimoniale, sulla differenza tra canoni e ammortamenti;

ii) se adotta il metodo finanziario, sui soli interessi attivi, mentre l'*utilizzatore* potrà dedurre i canoni di locazione indipendentemente dai criteri di contabilizzazione adottati. Pertanto, le variazioni fiscali da apportare al risultato di bilancio saranno le seguenti:

i) se adotta il metodo patrimoniale, nessuna variazione in quanto la deduzione fiscale coincide col costo imputato a conto economico;

ii) se adotta il metodo finanziario, la deduzione degli interessi passivi e dell'ammortamento imputati a conto economico è integrata della differenza tra i canoni di locazione, non imputati a conto economico, e la somma dei predetti interessi passivi ed ammortamenti mediante evidenziazione nel quadro EC.

Oneri pluriennali (art. 108, c. 3)

Secondo i principi contabili internazionali molti degli oneri attualmente considerati pluriennali (es. spese di ricerca, di *start up*, di formazione e addestramento del personale, pubblicitarie e promozionali, di riorganizzazione) non potranno più essere capitalizzati, ma dovranno essere imputati al conto economico nel-

l'esercizio in cui sono sostenuti.

Al fine di attenuare l'impatto negativo sul gettito fiscale derivante dall'immediata imputazione al conto economico, è stato modificato l'art. 108, c. 3, TUIR prevedendo la deducibilità in cinque esercizi delle spese non capitalizzabili per effetto dei principi contabili internazionali, con conseguente variazione fiscale in aumento.

La modifica non si applica alle imprese che utilizzano i principi contabili nazionali, che mantengono la *facoltà* capitalizzare tali costi, col parere favorevole del collegio sindacale, ovvero di spesarli e di dedurli fiscalmente nell'esercizio.

Avviamento (art. 108, c. 3)

Secondo lo IAS 38 il valore dell'avviamento non è ammortizzabile ma deve essere assoggettato a verifica periodica del valore (*impairment test*). Inoltre, in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, dovrà essere stornato il fondo ammortamento costituito in esercizi precedenti.

Pertanto, la contabilizzazione dell'avviamento secondo i principi contabili internazionali può dar luogo alle seguenti variazioni fiscali.

- 1) Allo storno del fondo ammortamento in sede di prima applicazione si applica la disposizione transitoria di cui all'art. 13, c. 5, D.Lgs. 38/2005 secondo cui il ripristino di un costo già imputato a conto economico in precedenti esercizi non rileva ai fini del reddito e ai fini del valore fiscale dell'attività cui si riferisce. La neutralizzazione fiscale della componente patrimoniale positiva si realizza mediante una variazione in diminuzione nel quadro RF del Modello Unico.
- 2) La deducibilità fiscale delle quote di ammortamento dell'avviamento prevista dall'art. 103, c.3, TUIR si realizza mediante evidenziazione delle stesse nel quadro EC, con conseguente vincolo sulle riserve ai sensi dell'art. 109, c. 4, lett. b), TUIR.
- 3) Il componente negativo o positivo derivante dall'*impairment test*, e cioè la svalutazione o rivalutazione dell'avviamento, è neutralizzato ai fini fiscali mediante una variazione in aumento o in diminuzione nel quadro RF della dichiarazione dei redditi⁵⁰. Tuttavia, nel caso in cui l'eventuale svalutazione in deducibile sia inferiore all'importo dell'ammortamento dedotto extracontabilmente negli esercizi precedenti, ciò comporterà un *riassorbimento dell'ecedenza pregressa* che si ritiene debba essere preliminarmente indicato nel

quadro EC, colonna 3, e successivamente riportato nel quadro RF. Alla riduzione del valore contabile dell'avviamento per effetto della svalutazione indeducibile derivante dall'*impairment test* consegue la riduzione della riserva soggetta al vincolo ex art. 109, c. 4, lett. b), TUIR.

TFR (art. 105)

Secondo l'*International Financial Reporting Interpretation Committee*, il TFR è assimilabile a un'obbligazione a benefici definiti il cui ammontare deve essere iscritto in bilancio previa rideterminazione dello stesso applicando metodi attuariali come previsto dallo IAS 19⁵¹. Inoltre, in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, dovrà essere adeguato il fondo costituito in esercizi precedenti mediante maggiori stanziamenti ovvero storno dei pregressi. Ai fini fiscali, invece, l'accantonamento al fondo TFR è deducibile nei limiti della quota maturata ai sensi dell'art. 2120 c.c.

Nel silenzio della legge e in assenza di specifiche istruzioni ministeriali nonché di apposite sezioni della dichiarazione dei redditi, con riferimento all'esercizio 2005 erano sorti dubbi interpretativi riguardanti in particolare la deduzione extracontabile della quota TFR maturata nell'esercizio per importo eventualmente eccedente l'accantonamento effettuato in bilancio. Tali dubbi sono stati chiariti dalla citata Ris. 133/2006, a seguito della quale nel Modello Unico 2007 è stato introdotto uno specifico rigo nel quadro EC.

Alla luce di quanto sopra, la contabilizzazione del TFR secondo i principi contabili internazionali può dar luogo alle seguenti variazioni fiscali:

- 1) *In sede di prima applicazione*, lo storno di pregressi accantonamenti al fondo TFR non rileva ai fini del reddito e determina un disallineamento tra valori contabili e valori fiscali di cui si tiene memoria nel quadro RV del Mod. Unico⁵². Simmetricamente, l'eventuale integrazione del TFR per adeguarlo al maggior importo derivante dall'applicazione del metodo attuariale è indeducibile in base al principio di neutralità fiscale del passaggio agli IFRS⁵³. La neutralizzazione fiscale della componente patrimoniale positiva o negativa si realizza mediante una variazione in aumento o in diminuzione nel quadro RF della dichiarazione dei redditi.
- 2) *A regime*, l'eventuale maggior accantonamento determinato secondo lo IAS 19 rispetto a quanto previsto dall'art. 2120 c.c. e 105 TUIR è indeducibile e

comporta una variazione in aumento nel quadro RF della dichiarazione dei redditi. L'eventuale minore accantonamento potrà essere integrato ai fini fiscali mediante indicazione della differenza nel quadro EC.

6.5 Gli ulteriori effetti IRES

Il TUIR contiene disposizioni che stabiliscono trattamenti fiscali differenziati in relazione a determinate poste in dipendenza della loro classificazione in bilancio ovvero del loro importo. Nei casi in cui i principi contabili internazionali prevedono una diversa classificazione o valutazione di tali voci, si possono verificare effetti fiscali indiretti connessi col cambiamento del regime fiscale applicabile.

Immobilizzazioni finanziarie

I principi contabili internazionali IAS 32 e IAS 39 presentano notevoli difformità rispetto ai principi nazionali riguardo alla rilevazione degli strumenti finanziari, sia per quanto riguarda la valutazione sia per quanto riguarda la classificazione in bilancio. In particolare, i principi nazionali prevedono la differenziazione dei titoli nelle due categorie dell'attivo *circolante* e dell'attivo *immobilizzato*, in relazione alla stabilità dell'investimento nel patrimonio aziendale. La differente classificazione in bilancio influisce sui criteri di tassazione applicabili, ad esempio ai fini del regime di *participation exemption* previsto dall'art. 87, TUIR.

Lo IAS 39 prevede invece le seguenti categorie di attività finanziarie:

- a) attività finanziarie valutate al *fair value* rilevato a conto economico (*financial asset at fair value through profit or loss – FVTPL*);
- b) attività finanziarie detenute sino a scadenza (*held to maturity – HTM*);
- c) finanziamenti e crediti (*loans and receivables – L&R*);
- d) attività finanziarie disponibile per la vendita (*available for sale – AFS*);

e le seguenti categorie di passività finanziarie:

- a) passività finanziarie valutate al *fair value* rilevato a conto economico (*financial liability at fair value through profit or loss – FVTPL*);
- b) altre passività finanziarie.

Al fine di tener conto delle differenti categorie di strumenti finanziari previsti dai principi contabili internazionali, l'art. 11, c. 2, D.Lgs. 38/2005 precisa che ai fini fiscali, per le società che adottano gli IFRS, si considerano *immobilizzazio-*

ni finanziarie le partecipazioni di controllo e collegamento nonché gli strumenti finanziari detenuti fino a scadenza e quelli disponibili per la vendita.

L'ABI ha espresso l'opinione che anche gli strumenti finanziari diversi da quelli sopra indicati, se iscritti in nota integrativa come strumenti finanziari detenuti durevolmente, debbano essere considerati ai fini fiscali immobilizzazioni finanziarie in virtù dei principi generali contenuti nell'art. 85, c. 3, TUIR⁵⁴.

Thin capitalization e pro rata patrimoniale

L'utilizzo di diversi criteri valutativi delle poste di bilancio, e in particolare del *fair value*, ha un impatto sul valore del patrimonio netto contabile e, di conseguenza, sugli istituti fiscali basati sul valore contabile dello stesso, quali:

a) *pro rata patrimoniale*;

b) *thin capitalization*.

6.6 Gli effetti IRAP

Com'è noto, la base imponibile IRAP si calcola con riferimento a specifiche voci contabili. Nel caso delle imprese commerciali in contabilità ordinaria, il valore di riferimento è la differenza tra valore e costi della produzione desunti dallo schema di bilancio civilistico, alla quale devono essere apportate le specifiche variazioni previste dal D.Lgs. 446/1997. Tali valori non sono, invece, direttamente desumibili dai nuovi schemi di predisposti in base ai principi contabili internazionali.

Il D.Lgs. 38/2005 non ha regolato la determinazione del valore della produzione ai fini IRAP per le imprese che adottano gli IFRS, delegandola a un apposito regolamento da emanarsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In attesa che sia emanato tale regolamento, i soggetti che adottano i principi contabili internazionali devono continuare a determinare la base imponibile IRAP sulla base degli schemi di bilancio civilistici, riclassificando quindi le voci di bilancio IFRS. Per tener conto delle imputazioni contabili patrimoniali previste dai principi contabili internazionali, l'art. 12, c. 2, D.Lgs. 38/2005 ha disposto, integrando l'art. 11-bis, D.Lgs. 446/1997 che i componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione del valore della produzione sono aumentati o diminuiti dei componenti che sono imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali. In seguito all'approvazione del *Decreto correttivo IRES*⁵⁵, tale disposizione non è stata riproposta. Si ritiene che ciò sia dovuto a un mero errore di coordinamento legislativo, poiché la disposizione in commento è

coerente col meccanismo applicativo degli IFRS, cui il legislatore fiscale ha manifestato pieno riconoscimento, nonché col rinvio ai fini IRAP dei criteri di determinazione del reddito imponibile IRES.

6.7 Il Modello Unico 2007

Per poter accogliere le nuove, complesse disposizioni fiscali introdotte in relazione al passaggio agli IFRS, già a decorrere dal periodo d'imposta 2005 il Modello Unico è stato ampiamente modificato. Le modifiche hanno interessato principalmente i quadri RF e RV. Inoltre, alcune deduzioni extracontabili vanno inserite nel quadro EC, che tuttavia non contiene sezioni specifiche per le variazioni relative agli IFRS, con l'eccezione del rigo EC18, introdotto nel Modello Unico 2007, nel quale deve essere indicata la maggior quota deducibile degli accantonamenti di quiescenza rispetto a quanto rilevato in bilancio a seguito dell'adozione dei principi contabili internazionali. Le sezioni del modello interessate dagli IFRS sono illustrate di seguito.

Quadro RF

Il quadro RF del Mod. Unico SC 2007 comprende i seguenti righi destinati specificatamente alle imprese che redigono il bilancio d'esercizio secondo gli IFRS:

RIGO	UTILIZZO
RF5	<p>CASELLA 1: DA BARRARE SE L'IMPRESA HA ADOTTATO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI</p> <p>CASELLA 2: DA BARRARE SE L'IMPRESA SI AVVALE DELLA FACOLTÀ DI CONTINUARE AD ADOTTARE AI SOLI FINI FISCALI IL CRITERIO LIFO DI VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE</p> <p>CASELLA 3: DA BARRARE SE L'IMPRESA SI AVVALE DELLA FACOLTÀ DI CONTINUARE A VALUTARE FISCALMENTE AL COSTO LE OPERE, FORNITURE E SERVIZI ULTRANNUALI IN CORSO</p>
RF6	<p>COLONNA 4: COMPONENTI POSITIVI IMPUTATI DIRETTAMENTE A PATRIMONIO, SIA IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE IFRS SIA A REGIME, DI CUI:</p> <p>COLONNA 3: COMPONENTI POSITIVI DERIVANTI DALLA PRIMA APPLICAZIONE IFRS, GIÀ RICOMPRESI IN COLONNA 4, DI CUI:</p> <p>COLONNA 2: COMPONENTI POSITIVI DERIVANTI DAL CAMBIAMENTO DEL CRITERIO DI VALUTAZIONE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA ULTRANNUALE, GIÀ COMPRESI IN COLONNA 3</p> <p>COLONNA 1: COMPONENTI POSITIVI DERIVANTI DAL CAMBIAMENTO DEL CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE, GIÀ COMPRESI IN COLONNA 3</p>

RF7	COLONNA 3: COMPONENTI NEGATIVI IMPUTATI DIRETTAMENTE A PATRIMONIO, SIA IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE IFRS SIA A REGIME, DI CUI: COLONNA 2: COMPONENTI NEGATIVI DERIVANTI DALLA PRIMA APPLICAZIONE IFRS, GIÀ COMPRESI IN COLONNA 3 COLONNA 1: COMPONENTI NEGATIVI DERIVANTI DAL CAMBIAMENTO DEL CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE, GIÀ COMPRESI IN COLONNA 2
RF34	VARIAZIONE IN AUMENTO RELATIVA A COMPONENTI NEGATIVI IMPUTATI A PATRIMONIO NETTO IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE IFRS E ISCRITTI NEL RIGO RF7 COLONNA 2, PER LA PARTE DA NEUTRALIZZARE FISCALMENTE
RF56	VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE RELATIVA A COMPONENTI POSITIVI IMPUTATI A PATRIMONIO NETTO IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE IFRS E ISCRITTI NEL RIGO RF6 COLONNA 3, PER LA PARTE DA NEUTRALIZZARE FISCALMENTE

Inoltre, i seguenti righi devono essere utilizzati dalle imprese che utilizzano gli IFRS per indicarvi le spese non capitalizzabili per effetto dei principi contabili internazionali:

RF27	SPESE NON CAPITALIZZABILI PER EFFETTO DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI, DEDUCIBILI IN CINQUE QUOTE COSTANTI AI SENSI DELL'ART. 108, C. 3, TUIR
RF46	QUOTA DEDUCIBILE NELL'ESERCIZIO DELLE SPESE NON CAPITALIZZABILI SOSTENUTE NELL'ESERCIZIO E IN ESERCIZI PRECEDENTI

Si ipotizzi che un'impresa, adottando i principi contabili internazionali per la prima volta nell'esercizio 2006, rilevi le seguenti variazioni patrimoniali in sede di prima applicazione, con riferimento al 1° gennaio 2006:

	Valore contabile	Valore fiscale	Differenza
Avviamento	1.500	1.500	0
Ammortamento totale	(450)	(450)	0
Valore netto contabile avviamento	1.050	1.050	0
Ripristino valore avviamento e storno ammortamento (A)	450	0	450
Valore rimanenze FIFO	1.800	1.640	160
Valutazione rimanenze LIFO	(1.640)	(1.640)	0
Adeguamento al FIFO (B)	160	0	160
Totale componenti <i>positivi</i> imputati direttamente a patrimonio netto in sede di prima applicazione IFRS (A+B)	610	0	610

Importo TFR art. 2120 c.c.	950	950	0
Importo TFR attualizzato IFRS	(1.000)	(950)	(50)
Attualizzazione TFR (C)	(50)	0	(50)
Spese pluriennali capitalizzate	200	200	0
Ammortamento totale spese pluriennali	(80)	(80)	0
Importo netto spese capitalizzate	120	120	0
Storno spese non capitalizzabili IFRS (D)	(120)	0	(120)
Totale componenti <i>negativi</i> imputati direttamente a patrimonio netto in sede di prima applicazione IFRS (C+D)	(170)		0 (170)

Tali componenti imputati direttamente in contropartita patrimoniale costituiscono variazioni fiscali in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 83 TUIR, come discusso nel precedente paragrafo 6.2.

Per quanto riguarda le variazioni fiscali a regime, si ipotizzi quanto segue:

- che l'impresa abbia conseguito un utile prima delle imposte pari a 1.000;
- che l'impresa eserciti l'opzione per continuare ad utilizzare il criterio LIFO per la valutazione delle rimanenze;
- che al 31.12.2006 il relativo valore sia 2.000 secondo il metodo FIFO e 1.700 secondo il metodo LIFO;
- che l'avviamento sia soggetto a svalutazione di 100 a seguito di impairment test;
- che l'accantonamento al fondo TFR sia pari a 110 secondo l'art. 2120 c.c. e 105 secondo gli IFRS.

I valori contabili e fiscali di tali operazioni, e gli ammortamenti solo fiscali delle spese pluriennali e dell'avviamento saranno i seguenti.

	Valore contabile	Valore fiscale	Differenza	Imposte differite ⁵⁶
Valore rimanenze al 31.12.2006	2.000	1.700	300	
Valore rimanenze al 31.12.2005	(1.800)	(1.640)	(160)	
Variazione delle rimanenze	200	60	140	46
Un quinto spese pluriennali	0	(40)	40	13

Si segnala che l'importo del fondo TFR iscritto in bilancio riportato al rigo EC18, colonna 5 non corrisponde a quello riportato al rigo RV13, col 6, per l'importo della maggiore iscrizione in sede di prima applicazione degli IFRS. Infatti, il modello richiede che la differenza tra *valore di bilancio* e *valore fiscale* indicati nel quadro EC, colonne 4 e 5, corrisponda alla somma algebrica dell'*eccedenza pregressa*, dell'*eccedenza di periodo* e dei *decrementi* indicati nel quadro EC, colonne 1, 2 e 3. Ne consegue che eventuali valori iscritti in bilancio per importo superiore a quello fiscale non devono essere compresi nel valore di bilancio indicato nel quadro EC, colonna 4⁵⁸.

7. Conclusioni

Il passaggio ai principi contabili internazionali rende l'Europa protagonista del processo di armonizzazione dell'informazione economica e finanziaria, a livello non solo continentale ma anche mondiale⁵⁹.

La scelta del legislatore comunitario di attribuire piena valenza normativa a disposizioni tecniche, quali i principi contabili internazionali, è rivoluzionaria per gli ordinamenti di matrice romanistica, nei quali viene introdotto un istituto originario degli ordinamenti di *common law*. Tale approccio comporta il vantaggio di consentire adeguamenti frequenti delle norme sul bilancio in relazione alle mutevoli esigenze del quadro economico, impossibili da conseguire in ordinamenti fondati su norme di legge destinate a restare immutate per lungo tempo.

La facoltà concessa agli Stati membri di determinare le categorie di imprese che possono o debbono applicare gli IFRS sancisce la creazione di due diversi sistemi d'informazione contabile, oltretutto applicabili in modo potenzialmente non omogeneo nei vari paesi dell'Unione. In Italia, il legislatore ha escluso le piccole e medie imprese dall'applicazione degli IFRS⁶⁰, anche in considerazione degli oneri connessi all'elaborazione delle informazioni di dettaglio e al necessario ricorso ad esperti esterni per talune valutazioni. La mancata concessione a tali imprese della facoltà di applicare gli IFRS evita quanto meno di creare disomogeneità nell'ambito della categoria delle imprese che possono applicare il bilancio abbreviato. Ciò nondimeno, si avranno imprese che redigono bilanci di tipo A, conformi ai principi contabili internazionali, e imprese che redigono bilanci di tipo B, conformi alle sole regole del codice civile, con conseguente incompatibilità delle informazioni fornite dai due tipi di bilancio.

Allo scopo di armonizzare il sistema delle informazioni economico-finanziarie delle imprese quotate e non quotate e favorire la convergenza tra gli IFRS e le norme sul bilancio destinate ai soggetti che non applicheranno i principi contabili internazionali, il legislatore europeo ha introdotto numerose modifiche alle direttive contabili con le citate direttive 2001/65/CE, 2003/51/CE e 2006/46/CE, la cui attuazione a livello nazionale dovrà essere completata entro il 5 settembre 2008. La modifica delle norme contabili comunitarie rivolte alle imprese che non applicano gli IFRS dovrà essere coordinata con gli emananti principi contabili internazionali semplificati per le piccole e medie imprese.

Per quanto riguarda l'Italia, il legislatore nazionale ha esercitato ampiamente le opzioni previste dal regolamento 1606/2002 estendendo l'applicazione degli IFRS ai bilanci d'esercizio. Ciò ha creato notevoli problemi di compatibilità con la vigente normativa, principalmente in materia societaria e fiscale. Infatti, l'applicazione dei principi contabili internazionali ai soli bilanci consolidati dei soggetti quotati, ai quali era limitato l'obbligo previsto dal regolamento 1606/2002, non comporta di per sé problemi particolari se non quelli relativi alla maggiore complessità e informativa richiesta dalle nuove regole. L'applicazione al bilancio d'esercizio, invece, avrebbe richiesto un approfondito intervento di armonizzazione fra insiemi di regole contabili, societarie e fiscali molto distanti fra loro perché ispirate a finalità differenti quali la misurazione del valore corrente, la conservazione del costo storico e la tutela del gettito. Tale intervento strategico di armonizzazione e razionalizzazione è totalmente mancato e il legislatore si è limitato, nella consueta ottica dell'emergenza, a dettare norme di coordinamento mirate a far coesistere logiche di per sé incompatibili. Ciò si sostanzia nell'obbligo di effettuare innumerevoli e complesse riclassificazioni e riconciliazioni dei valori di bilancio, che si aggiungono, rendendola ancor più onerosa, alla gestione del c.d. *doppio binario contabile* introdotto a seguito della riforma societaria e dell'eliminazione delle interferenze fiscali.

È indubbio che l'introduzione dei principi contabili internazionali implica maggiori costi e notevoli complessità amministrative: ciò è considerato accettabile per ottenere una migliore qualità e comparabilità dell'informativa di bilancio. Tuttavia, è anche lecito chiedersi quali di tali complessità siano effettivamente necessarie. Oltre alle particolari rilevazioni e riclassificazioni richieste dalle norme contabili e societarie, gran parte delle complicazioni derivano da norme fiscali che richiedono la rilevazio-

ne dei fatti di gestione con modalità differenti sia dalle norme civilistiche sia dai principi contabili internazionali. Pertanto, le imprese sono obbligate a rielaborare ripetutamente i medesimi dati, che devono essere riclassificati fino a quattro volte: secondo il codice civile per il bilancio d'esercizio, secondo gli IFRS ai fini del consolidamento, secondo le disposizioni del TUIR ai fini IRES e secondo le disposizioni del D.Lgs 446/1997 ai fini IRAP, senza contare gli eventuali meccanismi di determinazione presuntiva del reddito quali gli studi di settore e le società di comodo.

Il dispendio di risorse richiesto per effettuare le innumerevoli riclassificazioni e riconciliazioni non appare giustificabile neppure rispetto a considerazioni di gettito, poiché l'attuale, complesso sistema di determinazione del reddito d'impresa potrebbe essere facilmente sostituito dall'applicazione di un'opportuna aliquota d'imposta all'utile di bilancio, eventualmente con poche, semplici variazioni fiscali. Al contrario, il legislatore preferisce dedicarsi all'elaborazione di macchinosi metodi per incrementare la base imponibile, allontanando sempre più il reddito d'impresa dall'utile contabile, in contraddizione con il riaffermato principio di derivazione. Di conseguenza, il livello d'imposizione diviene spesso funzione della struttura dei costi più che dell'ammontare dell'utile, e il carico fiscale differisce fra un'impresa e un'altra a parità di risultato economico, con buona pace del principio costituzionale della capacità contributiva. Inoltre, la coerenza delle norme fiscali è sovvertita da frequenti modifiche introdotte affannosamente con il pretesto dell'urgenza, spesso improvvisate e quindi produttive di effetti imprevisti che richiedono repentini ripensamenti. Il sistema tributario risulta quindi sempre più difficile da applicare e sempre meno comprensibile non solo dai contribuenti, ma anche dagli operatori e perfino dalla stessa Amministrazione finanziaria. In tale complessa situazione, i professionisti contabili sono chiamati ad approfondire e diffondere la conoscenza dei principi contabili nazionali e internazionali e a gestirne la non semplice coesistenza con le norme societarie e fiscali. I dottori commercialisti sono stati fra i promotori del processo di armonizzazione delle regole di formazione del bilancio, sia mediante l'elaborazione di principi contabili nazionali sia partecipando alla creazione e alla diffusione di quelli internazionali⁶¹. I cambiamenti in corso nella disciplina del bilancio richiedono ancora alla professione un notevole impegno di studio e aggiornamento per poter assistere le imprese nella corretta applicazione delle norme contabili, societarie e fiscali, apportando le proprie competenze e il proprio contributo concreto al processo di armonizzazione contabile internazionale.

Tabella 1 – Principi contabili nazionali emanati da CNDC-CNR e rivisti dall’OIC

Documenti CNDC-CNR		Data	Revis. OIC
11	Bilancio d’esercizio: finalità e postulati	1994	30/5/05
12	Composizione e schemi del bilancio d’esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi	1994	30/5/05
	Documento interpretativo 1 del Principio contabile 12	1998	13/7/05
	Classificazione nel conto economico dei costi e ricavi	1998	13/7/05
13	Le rimanenze di magazzino	1994	13/7/05
14	Disponibilità liquide	1994	13/7/05
15	I crediti	1996	13/7/05
16	Le immobilizzazioni materiali	1996	13/7/05
17	Il bilancio consolidato	1996	16/9/05
18	Ratei e risconti	1996	13/7/05
19	I fondi per rischi ed oneri. Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. I debiti	1996	13/7/05
20	Titoli e partecipazioni	1996	16/9/05
21	Il metodo del patrimonio netto	1996	11/2005
22	Conti d’ordine	1997	30/5/05
23	Lavori in corso su ordinazione	1997	16/9/05
24	Le immobilizzazioni immateriali	1999	30/5/05
25	Trattamento contabile delle imposte sul reddito	1999	30/5/05
26	Operazioni e partite in moneta estera	1999	30/5/05
27	Introduzione dell’euro quale moneta di conto	1999	30/5/05
28	Patrimonio netto	2000	30/5/05
29	Cambiamenti di principi contabili. Cambiamenti di stime contabili. Correzione di errori. Eventi e operazioni straordinarie. Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio	2001	13/7/05
30	Bilanci intermedi	2002	7/4/06

Tabella 2 – Principi contabili nazionali emanati dall’OIC

Documento	Data
OIC 1 I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d’esercizio	25/10/04
Appendice di aggiornamento al principio contabile OIC 1	27/04/05
OIC 2 Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare	26/10/05
OIC 3 Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione	31/03/06
Documento interpretativo 2 – Contabilizzazione del consolidato e della trasparenza fiscale (Integra OIC 25)	31/05/06
OIC 4 Fusione e scissione	24/01/07

Tabella 3 – Principi contabili internazionali in vigore adottati dall’Unione Europea (IAS/IFRS/SIC/IFRIC) e relativi regolamenti di adozione e modifica

	IAS	Provvedimento
IAS 1	Presentazione del bilancio	Reg. CE 1725/2003 Reg. CE 2238/2004 Reg. CE 108/2006
IAS 2	Rimanenze	Reg. CE 1725/2003 Reg. CE 2238/2004
IAS 7	Rendiconto finanziario	Reg. CE 1725/2003
IAS 8	Utile (perdita) d’esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili	Reg. CE 1725/2003 Reg. CE 2238/2004
IAS 10	Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio	Reg. CE 1725/2003 Reg. CE 2238/2004
IAS 11	Commesse a lungo termine	Reg. CE 1725/2003
IAS 12	Imposte sul reddito	Reg. CE 1725/2003
IAS 14	Informativa di settore	Reg. CE 1725/2003
IAS 16	Immobili, impianti e macchinari	Reg. CE 1725/2003 Reg. CE 2238/2004
IAS 17	Leasing	Reg. CE 1725/2003 Reg. CE 2238/2004
IAS 18	Ricavi	Reg. CE 1725/2003
IAS 19	Benefici per i dipendenti	Reg. CE 1725/2003 Reg. CE 1910/2005
IAS 20	Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull’assistenza pubblica	Reg. CE 1725/2003
IAS 21	Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere	Reg. CE 1725/2003 Reg. CE 2238/2004 Reg. CE 708/2006
IAS 23	Oneri finanziari	Reg. CE 1725/2003
IAS 24	Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate	Reg. CE 1725/2003 Reg. CE 2238/2004
IAS 26	Fondi di previdenza	Reg. CE 1725/2003
IAS 27	Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in controllate	Reg. CE 1725/2003 Reg. CE 2238/2004
IAS 28	Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate	Reg. CE 1725/2003 Reg. CE 2238/2004
IAS 29	Informazioni contabili in economie iperinflazionate	Reg. CE 1725/2003
IAS 31	Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint venture	Reg. CE 1725/2003 Reg. CE 2238/2004
IAS 32	Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative	Reg. CE 2237/2004 Reg. CE 1864/2005
IAS 33	Utile per azione	Reg. CE 1725/2003 Reg. CE 2238/2004
IAS 34	Bilanci intermedi	Reg. CE 1725/2003
IAS 36	Riduzione di valore delle attività	Reg. CE 1725/2003 Reg. CE 2236/2004

IAS 37	Accantonamenti, passività e attività potenziali	Reg. CE 1725/2003
IAS 38	Attività immateriali	Reg. CE 1725/2003 Reg. CE 2236/2004
IAS 39	Strumenti finanziari: contabilizzazione e valutazione	Reg. CE 2086/2004 Reg. CE 1751/2005 Reg. CE 2106/2005 Reg. CE 1864/2005 Reg. CE 108/2006
IAS 40	Investimenti immobiliari	Reg. CE 1725/2003 Reg. CE 2238/2004
IAS 41	Agricoltura	Reg. CE 1725/2003

IFRS

Provvedimento

IFRS 1	Prima adozione dei principi contabili internazionali	Reg. CE 707/2004 Reg. CE 108/2006
IFRS 2	Pagamenti basati su azioni	Reg. CE 211/2005
IFRS 3	Aggregazioni aziendali	Reg. CE 2236/2004
IFRS 4	Contratti assicurativi	Reg. CE 2236/2004 Reg. CE 108/2006
IFRS 5	Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate	Reg. CE 2236/2004
IFRS 6	Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie	Reg. CE 1910/2005
IFRS 7	Strumenti finanziari: informazioni integrative	Reg. CE 108/2006

SIC

Provvedimento

SIC-7	Introduzione dell'euro	Reg. CE 1725/2003
SIC-10	Assistenza pubblica – Nessuna specifica relazione alle attività operative	Reg. CE 1725/2003
SIC-12	Consolidamento – Società a destinazione specifica (società veicolo)	Reg. CE 1725/2003 Reg. CE 1751/2005
SIC-13	Imprese a controllo congiunto – Conferimenti in natura da parte dei partecipanti al controllo	Reg. CE 1725/2003
SIC-15	Leasing operativo – Incentivi	Reg. CE 1725/2003
SIC-21	Imposte sul reddito – Recupero delle attività rivalutate non ammortizzabili	Reg. CE 1725/2003
SIC-25	Imposte sul reddito – Cambiamenti di condizione fiscale di un'impresa o dei suoi azionisti	Reg. CE 1725/2003
SIC-27	La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing	Reg. CE 1725/2003
SIC-29	Informazioni integrative – Accordi per servizi in concessione	Reg. CE 1725/2003
SIC-31	Ricavi – Operazioni di baratto comprendenti servizi pubblicitari	Reg. CE 1725/2003
SIC-32	Attività immateriali – Costi connessi a siti web	Reg. CE 1725/2003

IFRIC		Provvedimento
IFRIC 1	Cambiamenti nelle passività iscritte per smantellamenti, ripristini e passività similari	Reg. CE 2237/2004
IFRIC 2	Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili	Reg. CE 1073/2005
IFRIC 4	Determinare se un accordo contiene un leasing	Reg. CE 1910/2005
IFRIC 5	Diritti derivanti da interessenze in fondi per smantellamenti, ripristini e bonifiche ambientali	Reg. CE 1910/2005
IFRIC 6	Passività derivanti dalla partecipazione ad un mercato specifico – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	Reg. CE 108/2006
IFRIC 7	Applicazione del metodo della rideterminazione ai sensi dello IAS 29 <i>Informazioni contabili in economie iperinflazionate</i>	Reg. CE 708/2006
IFRIC 8	Ambito di applicazione dell'IFRS 2	Reg. CE 1329/2006
IFRIC 9	Rivalutazione dei derivati incorporati	Reg. CE 1329/2006
IFRIC 10	Bilanci intermedi e riduzione durevole di valore	Reg. CE 610/2007
IFRIC 11	IFRS 2 — Operazioni con azioni proprie e del gruppo	Reg. CE 611/2007

Tabella 4 – Altri documenti emanati dall'OIC (estratto)

Documento	Data
Rassegna sistematica delle principali differenze tra IAS e Principi Contabili nazionali	23/12/03
Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali IAS/IFRS	Ottobre 2005
Testo coordinato dei principi contabili internazionali IAS/IFRS e delle interpretazioni IFRIC pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea	13/09/06
Relazione all'ipotesi di attuazione delle Direttive UE 2001/65 e 2003/51 con modifiche al c.c.	25/10/06
Guida operativa sull'informativa di bilancio prevista per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali – bozza finale	7/02/07

Tabella 5 – Documenti emanati dal Gruppo di studio paritetico per i principi contabili CNDC-CNR

Documento	Data
Commenti alla "Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali" dell'OIC	
Le informazioni sul fair value degli strumenti finanziari e sulla gestione dei rischi finanziari (artt. 2427-bis e 2428 cod.civ.)	Febbraio 2005
Commenti all'OIC 3 "Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione (artt. 2427-bis e 2428, c. 2, n. 6-bis, c.c.)"	8/02/06
La rilevazione della fiscalità corrente e differita nel bilancio delle imprese che aderiscono alla disciplina del consolidato fiscale nazionale	20/02/06
Guida all'applicazione dell'impairment test dello IAS 36	20/02/06

Tabella 6 – Principali interpretazioni riguardanti gli effetti fiscali degli IFRS

Emanante	Tipo	Data	N.	Argomento
Ag. Entrate	Ris.	02/12/2002	377/E	Competenza provvigioni
Assonime	Circ.	01/12/2004	48	Introduzione degli IFRS
Ag. Entrate	Circ.	16/03/2005	10/E	Cessione partecipazioni in leasing
Ag. Entrate	Circ.	31/05/2005	27/E	Deduzioni extracontabili
Assonime	Circ.	06/07/2005	38	Partecipazioni e conferimenti
Ag. Entrate	Circ.	29/07/2005	111/E	Riclassificazione avviamento
Assonime	Circ.	03/08/2005	46	Riclassificazione avviamento
Assonime	Circ.	23/12/2005	69	Deduzioni extracontabili
ABI	Circ.	21/02/2006	3	Riflessi fiscali adozione IFRS
Assonime	Circ.	16/06/2006	24	Modello Unico 2006
Ag. Entrate	Ris.	16/11/2006	133/E	Accantonamento TFR
Ag. Entrate	Ris.	16/05/2007	100	Ripristino crediti cartolarizzati ceduti

NOTE

¹ Direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE.

² Il ruolo dei principi contabili è chiarito nel Principio Contabile n. 11 – Bilancio d’esercizio, finalità e postulati, come segue: “In sostanza la funzione dei principi contabili è duplice. La prima è quella di interpretare in chiave tecnica le norme di legge in materia di bilancio... La seconda funzione è integrativa laddove le norme di legge risultano insufficienti”.

³ I primi sette principi contabili sono stati predisposti fra il 1975 e il 1981 dalla Commissione per la Statuizione dei Principi Contabili del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. I principi contabili emanati dal CNDC-CNR, e successivamente rivisti dall’OIC, sono elencati nella Tabella 1.

⁴ I principi contabili emanati dall’OIC sono elencati nella Tabella 2.

⁵ Ad esempio, ciò si poteva verificare nei seguenti casi:

 svalutazione di crediti;

 svalutazione di crediti per interessi di mora;

 svalutazione di partecipazioni in assenza di perdita durevole di valore;

 accantonamenti commisurati a limiti fiscali eccedenti l’ammontare corretto (oneri per operazioni a premio, lavori ciclici di manutenzione, ecc.);

 ammortamenti anticipati.

⁶ V. art. 2423-bis, n. 1, c.c. che impone di tenere conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato.

⁷ V. art. 2424-bis, c.5, c.c., relativo alle operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione.

⁸ La rilevazione di tali effetti nella sola nota integrativa anziché nello stato patrimoniale e nel conto economico disattende il principio generale di cui all’art. 2423-bis c.c.

⁹ V. art. 2426, n. 8-bis, c.c.

¹⁰ La disposizione modificata è stata trasferita nell’art. 109, TUIR.

¹¹ A. PROVASOLI, La modifica alla disciplina del bilancio e i principi contabili internazionali IAS/IFRS, in Riv. Dott. Comm. n. 3/2003.

¹² COM/2000/359, La strategia dell’UE in materia di informativa finanziaria: la via da seguire.

¹³ La Commissione ha ritenuto che un nuovo corpus di principi contabili europei avrebbe ritardato l'auspicato processo di armonizzazione a livello mondiale, e che gli IAS costituissero un insieme esauriente di principi contabili di agevole applicazione e adeguati alle esigenze informative dei mercati europei e internazionali. Inoltre, la Commissione ha preferito gli IAS agli US GAAP, che pure sono utilizzati da parte delle società operanti nell'Unione Europea, nella considerazione che i primi sono redatti in un'ottica internazionale e quindi risultano più adatti alle esigenze europee nonché maggiormente suscettibili di essere utilizzati anche al di fuori dell'Unione. La Commissione ha anche tenuto conto che la formulazione degli IAS è basata su principi di carattere generale, che si contrappone ad un approccio più dettagliato utilizzato dagli US GAAP. È opinione diffusa che regole estremamente dettagliate siano più facilmente aggirabili rispetto a un sistema basato su principi generali, come dimostrato dai recenti casi statunitensi di falsa rappresentazione contabile. Sebbene basati su principi, gli IAS sono comunque sufficientemente dettagliati per fornire linee guida per tutti gli aspetti del bilancio, e sono integrati dalle interpretazioni emesse dagli appositi comitati. Infine, la Commissione ha considerato che l'Unione Europea non ha alcuna influenza sull'elaborazione degli US GAAP, la cui applicazione efficace dipende dai forti poteri di controllo esercitati dalla US Securities and Exchange Commission (SEC).

¹⁴ La Commissione ha emanato i principi fondamentali in materia di revisione legale dei conti in data 16 maggio 2002, mediante il documento COM 2002/590/CE, L'indipendenza dei revisori legali dei conti nell'UE.

¹⁵ COM 2001/0044/CE, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di principi contabili internazionali.

¹⁶ Gli stati membri possono disporre la proroga agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2007 alle società: a) i cui soli titoli di debito siano quotati nell'Unione Europea, ovvero b) i cui titoli siano quotati in un paese terzo e che a tal fine abbiano applicato altri principi contabili riconosciuti internazionalmente (in pratica, gli US GAAP) a partire da un esercizio iniziato prima dell'11 settembre 2002.

¹⁷ Trattasi di:

IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative;

IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione;

SIC 5 Classificazione degli strumenti finanziari – Disposizioni su estinzioni non sotto il controllo dell'emittente;

SIC 16 Capitale sociale – Riacquisto di azioni proprie;

SIC 17 Patrimonio netto – Costi di un'operazione di capitale.

¹⁸ G.U.U.E. 13 ottobre 2003, n. L 261.

¹⁹ Le eventuali appendici dei principi e delle interpretazioni non sono considerate parte di tali principi e interpretazioni, pertanto non sono state pubblicate.

- ²⁰ I principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea sono elencati nella Tabella 3.
- ²¹ Già nella presentazione dei Principi Contabili italiani (1975) si leggeva: "È ovvio che i principi contabili non sono immutabili e si evolvono influenzati dalla pratica degli affari, dalle nuove esigenze informative dei destinatari del bilancio e fra di essi azionisti, creditori, ecc. I principi contabili richiedono un costante aggiornamento".
- ²² L. 31 ottobre 2003, n. 306 in G.U. 15.11.2003, n. 266, suppl. ord. n.173.
- ²³ Pubblicato in G.U. 21.3.2005, n. 66.
- ²⁴ Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS-IFRS), ottobre 2005.
- ²⁵ I documenti emessi dal Gruppo di studio CNDC-CNR sono elencati nella Tabella 5.
- ²⁶ Per un confronto dei principi generali, della struttura del bilancio e dei criteri di valutazione secondo la normativa italiana e gli IAS vedi A. PICOLLI, I principi contabili internazionali e la disciplina italiana in materia di bilancio alla luce della attuazione della IV e VII Direttiva Cee, in Riv. Dott. Comm., n. 6/1991.
- ²⁷ La versione dello IAS 2 originariamente omologata dalla Commissione europea è precedente all'ultima revisione e consente ancora l'applicazione del LIFO come criterio contabile alternativo.
- ²⁸ Trattasi di Guidance on Implementing IFRS 1 che esemplifica l'effetto del passaggio ai principi contabili internazionali sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari, e di Basis for Conclusions on IFRS 1 che sintetizza le considerazioni e i ragionamenti svolti dallo IASB nella predisposizione di IFRS 1.
- ²⁹ La IV direttiva è del 1978, la VII del 1983.
- ³⁰ Art. 1, L. 1° marzo 2002, n. 39.
- ³¹ Sull'argomento, v. P. RIVA, Informazioni non finanziarie nel sistema di bilancio. Comunicare le misure di performance, Egea, Milano, 2001.
- ³² Art. 1, L. 18 aprile 2005, n. 62.
- ³³ In G.U. 28.3.2007 n. 73.
- ³⁴ Sentenza CGCE 8 marzo 2007, n. C-161/06.

- ³⁵ Vedi OIC, Ipotesi di attuazione direttive UE 2001/65 e 2003/51 con modifiche al c.c., 25 ottobre 2006.
- ³⁶ I limiti previsti dall'art. 2435-bis c.c., recentemente aumentati dal D.Lgs. 285/2006 in attuazione della direttiva 2003/38/CE, sono ulteriormente incrementati come segue: a) totale dell'attivo da Euro 3.650.000 a Euro 4.400.000; b) totale dei ricavi da Euro 7.300.000 a Euro 8.800.000.
- ³⁷ I limiti previsti dalla direttiva 2003/38/CE, non ancora attuata in Italia, sono incrementati come segue: a) totale dell'attivo da Euro 14.600.000 a Euro 17.500.000; b) totale dei ricavi da Euro 29.200.000 a Euro 35.000.000.
- ³⁸ V. G. FRATTINI, La nuova frontiera del bilancio di esercizio: nuove regole, nuove opportunità e qualche critica, in Riv. Dott. Comm. n. 1/2007. Analogo problema è sorto in relazione alla concessione delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 297/1999 a favore delle imprese i cui bilanci rispettano i parametri di congruenza tra capitale netto e costo del progetto e di onerosità della posizione finanziaria stabiliti dal D.M. 593/2000. Allo scopo di tenere conto della diversa rappresentazione contabile fornita nei bilanci predisposti in base ai principi contabili internazionali, con Circ. 5.4.2007 il Ministero dell'Università e della ricerca ha disposto la modificazione dei parametri di cui sopra per l'applicazione ai bilanci redatti secondo gli IFRS.
- ³⁹ Così A. GIUSSANI, La compatibilità fra i principi contabili internazionali IAS/IFRS e quelli nazionali, in Riv. Dott. Comm. n. 3/2003.
- ⁴⁰ Ai sensi dell'art. 6, c. 1, lett. a) D.Lgs. 38/2005 fanno eccezione, e sono quindi distribuibili, le plusvalenze da fair value riferibili a strumenti finanziari di negoziazione e all'operatività in cambi e di copertura.
- ⁴¹ IASB, Preliminary Views on Accounting Standards for Small and Medium-sized Entities, London, giugno 2004.
- ⁴² OIC, Response on Discussion Paper re Preliminary Views on Accounting Standards for Small and Medium-sized Entities, Roma, settembre 2004.
- ⁴³ Trattasi delle imprese che presentano i propri bilanci ai fini della quotazione di strumenti finanziari in un mercato regolamentato, ovvero detengono attività in gestione fiduciaria per entità di investimento.
- ⁴⁴ La bozza degli IFRS for SMEs conta 254 pagine contro le oltre 2.500 degli IFRS completi.
- ⁴⁵ V. A. PROVASOLI, Problemi di attualità in materia di normazione contabile e ruolo dell'OIC, Roma, 6 ottobre 2006. Fra le differenze si ricordano il diverso trattamento dei costi di sviluppo e del TFR e la non obbligatoria applicazione del criterio del fair value.

⁴⁶ Tale autonomia decisionale potrebbe in futuro venire meno se dovesse essere attuato il progetto di adozione della base imponibile comune europea, attualmente in fase di studio da parte della Commissione europea, che dovrebbe essere determinata partendo proprio dal risultato di bilancio secondo gli IFRS. Per approfondimenti v. S. MATTIA, IAS e base imponibile consolidata, ne Il Fisco, n. 8/2004, e R. RIZZARDI, CCCTB: La base imponibile europea del reddito d'impresa, in Riv. Dott. Comm., n. 4/2006.

⁴⁷ In senso contrario, vedi ASSONIME, Circ. 23.12.2005, n. 69 e Circ. 16.6.2006, n. 24. L'interpretazione dell'ASSONIME non è stata condivisa dall'Agenzia delle entrate, che ha predisposto i modelli di dichiarazione prevedendo nuovi e autonomi righi del quadro RF per neutralizzare i costi in esame, senza influenza sul quadro EC.

⁴⁸ V. ABI, cit., p. 37.

⁴⁹ V. ABI, cit., p. 30.

⁵⁰ V. ABI, Circolare tributaria 21.2.2006 n. 3, p. 36.

⁵¹ V. OIC, Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS), p. 104.

⁵² V. Ris.133/2006 cit.

⁵³ E anche in conformità a precedenti orientamenti dell'Amministrazione finanziaria riguardo ad accantonamenti eccedenti la quota calcolata ai sensi dell'art. 2120 c.c.: cfr. Ris. 6.5.1976, n. 1189 e 1°7.1980, n. 1192.

⁵⁴ V. ABI, cit., p. 23.

⁵⁵ D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247.

⁵⁶ Per semplicità di esposizione, ai fini delle imposte correnti e differite è stata considerata solo l'IRES.

⁵⁷ Anche nella compilazione del quadro EC, rigo 21, col. 2, per semplicità di esposizione ai fini delle imposte differite è stata considerata la sola IRES. Si segnala che, come precisato dalla Circ. 27/2005, par. 5, le imposte differite di cui occorre tenere conto ai fini del calcolo della riserva in sospensione di imposta ai sensi dell'art. 109, c. 4, lett. b), TUIR comprendono anche l'IRAP quando ne ricorrono le condizioni.

⁵⁸ V. Circ. 27/2005, par. 5, e Istruzioni per la compilazione del Mod. Unico 2007, p. 46.

- ⁵⁹ Nel 1998 il Comitato di Basilea, organizzazione internazionale degli organi di vigilanza delle banche, ha annunciato il proprio sostegno allo IASC. Nel 2000 l'International Organization of Securities Commissions (IOSCO) ha raccomandato alle autorità di controllo dei mercati finanziari di accettare la presentazione di bilanci in conformità agli IAS da parte di società internazionali in corso di quotazione. Nel 2002 lo IASB e lo statunitense FASB hanno stipulato un accordo che prevede consultazioni e progetti in comune per pervenire a principi contabili uniformi.
- ⁶⁰ Gli incrementi dei limiti dell'attivo e dei ricavi di cui all'art. 2435-bis c.c., previsti dalle direttive 2003/38/CE e 2006/46/CE, che consentono la redazione del bilancio in forma abbreviata, ampliano ulteriormente la platea delle imprese in questione.
- ⁶¹ Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti è stato membro dello IASC dal 1983. Inoltre, ha promosso la traduzione dei principi contabili internazionali a partire dal 1995: Vedi A. PICOLLI (a cura di), *IASC/CNDC, Principi Contabili Internazionali IAS 1995-1996*, Il Sole 24 Ore, ottobre 1995.

finito di stampare
nel mese di luglio 2007

3LB Printing&Design
Osnago (Lc)

NUMERI PUBBLICATI

- n° 1 / 2007 L'Amministrazione nelle S.r.l. - *Simone Allodi*
- n° 2 / 2007 Lo Statuto dei diritti del contribuente - *Alessandro Turchi*
- n° 3 / 2007 Finanziamenti dei soci - *Giorgio Zanetti*
- n° 4 / 2007 Le norme del codice di procedura civile applicabili al Processo Tributario - *Paolo Brecciaroli*
- n° 5 / 2007 Bilancio e misurazione della performance delle organizzazioni non profit: principi e strumenti - *Marco Grumo*
- n° 6 / 2007 La normativa Antiriciclaggio. Profili normativi, obblighi ed adempimenti a carico dei dottori commercialisti - *Gian Gaetano Bellavia*
- n° 7 / 2007 Limiti dell'informativa societaria e controllo dei bilanci infrannuali
Roberta Provasi, Daniele Bernardi, Claudio Sottoriva
- n° 8 / 2007 La previdenza nella professione di dottore commercialista
Ernesto Franco Carella

